

REPUBBLICA ITALIANA

BOLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE MARCHE



SOMMARIO

ATTI REGIONALI

DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA REGIONALE

Seduta del 1 dicembre 2025

- Dal n. 1750 al n. 1770 pag. 26602*
Dal n. 1777 al n. 1784 pag. 26629

ATTI DELLA REGIONE

DELIBERAZIONI DELLA
GIUNTA REGIONALE**Deliberazione della Giunta regionale del 1 dicembre 2025, n. 1750**

Legge Regionale 18 febbraio 2020, n. 5, art. 9 “Clausola valutativa”. Trasmissione all’Assemblea Legislativa - IV Commissione consiliare permanente - Relazione sullo stato di attuazione e sugli effetti della L.R. n. 5/2020 “Disposizioni per la promozione del riconoscimento della lingua italiana dei segni e la piena accessibilità delle persone alla vita collettiva”.

LA GIUNTA REGIONALE

Omissis

DELIBERA

- di trasmettere all’Assemblea legislativa - IV Commissione consiliare permanente - ai sensi dell’art. 9 della L.R. 5/2020, la relazione sullo stato di attuazione e sugli effetti della L.R. n. 5/2020 “Disposizioni per la promozione del riconoscimento della lingua italiana dei segni e la piena accessibilità delle persone alla vita collettiva”, contenuta nell’allegato A.

AVVISO

L’allegato è consultabile nel sito:

www.norme.marche.it**Deliberazione della Giunta regionale del 1 dicembre 2025, n. 1751**

Richiesta di parere alla competente Commissione Consiliare sullo schema di deliberazione concernente “L.R. 1 marzo 2021, n. 4 “Riconoscimento di Fabriano come Città della carta e della filigrana e di Ascoli Piceno e Pioraco come Città della carta - Approvazione del Programma degli interventi Anno 2025”

AVVISO

I testi delle delibere sono consultabili
nel sito: www.norme.marche.it

Deliberazione della Giunta regionale del 1 dicembre 2025, n. 1752

L.R. 6/2025 - Celebrazione dei quattrocento anni dalla nascita del pittore marchigiano

Carlo Maratti - Approvazione criteri, modalità di finanziamento e programma delle attività.

LA GIUNTA REGIONALE

Omissis

DELIBERA

- Di approvare i criteri e le modalità di finanziamento delle iniziative di cui alla L.R. 6/2025, come proposto dal Comitato per la celebrazione dei quattrocento anni dalla nascita del pittore marchigiano Carlo Maratti e così come indicato nell’Allegato 1.
- Di approvare il programma delle attività di cui alla L.R. 6/2025, come proposto dal Comitato per la celebrazione dei quattrocento anni dalla nascita del pittore marchigiano Carlo Maratti e così come indicato nell’Allegato 2.
- Di stabilire che l’onere derivante dal presente provvedimento è pari a €15.000,00 e trova copertura finanziaria, in termini di esigibilità della spesa, sul bilancio 2025-2027, annualità 2025, capitolo 2050210614.

Il presente atto è soggetto a pubblicazione ai sensi dell’art. 26, co. 1, del D. Lgs. n. 33/2013.

Allegato 1**L.R. 6/2025 - Celebrazione dei quattrocento anni dalla nascita del pittore marchigiano****Carlo Maratti****Criteri e modalità di finanziamento**

1.	I progetti finanziabili devono essere realizzati nell'annualità 2025.
2.	Gli interventi previsti dalle celebrazioni devono essere conformi a quelli individuati nella L.R. 6/2025.
3.	Il soggetto beneficiario del contributo è il Comune di Ancona in qualità di ente capofila.
4.	Per la realizzazione degli interventi è prevista una quota di cofinanziamento minima del 10% da parte del soggetto beneficiario.
5.	Il contributo regionale sarà concesso con uno specifico atto solo in seguito alla trasmissione del progetto definitivo, del cronoprogramma delle attività, del bilancio preventivo (munito di entrate e uscite) e, se richiesto, con la contestuale liquidazione di un anticipo del 70% per l'avvio del programma e con il saldo del 30% previa presentazione di idonea rendicontazione delle spese effettivamente sostenute.
6.	Il contributo regionale erogabile complessivo può essere concesso nei limiti della dotazione finanziaria prevista per la L.R. 6/2025, dunque per un importo massimo pari a € 15.000,00.
7.	Nel caso in cui il Comitato per le celebrazioni marattiane dovesse individuare due o più progetti meritevoli di finanziamento, il contributo regionale erogabile potrà essere determinato proporzionalmente in relazione al costo complessivo di ciascun progetto.

Allegato 2**L.R. 6/2025 - Celebrazione dei quattrocento anni dalla nascita del pittore marchigiano****Carlo Maratti****Programma delle attività**

- | |
|---|
| 1. Organizzazione di una mostra d'arte dal titolo "Carlo Maratti e l'incisione", ideata e curata da Simonetta Prosperi Valenti Rodinò e Stefano Papetti, allestita presso la Pinacoteca Civica "F. Podesti" di Ancona dall'11 dicembre 2025 al 15 marzo 2026. |
| 2. Svolgimento di un convegno presso il Ridotto del Teatro delle Muse di Ancona da calendarizzare per la giornata del 12 dicembre 2025, a cura di Anna Maria Ambrosini e Simonetta Prosperi Valenti Rodinò, nel corso del quale studiosi e ricercatori universitari prenderanno in esame molteplici aspetti della produzione di Carlo Maratti, dalla pittura all'incisione, dalle prestigiose committenze alle iconografie più utilizzate nella sua produzione artistica. |

Deliberazione della Giunta regionale del 1 dicembre 2025, n. 1753

L.R. 22/21 “Disciplina dell’attività commerciale nella Regione Marche” – art. 50 comma 2 - Vendite di fine stagione - anno 2026

LA GIUNTA REGIONALE

Omissis

DELIBERA

1. di approvare, in base a quanto stabilito dalla legge regionale n. 22 del 5 agosto 2021 art. 50 comma 2, i periodi di vendita di fine stagione per l’anno 2026 come di seguito specificato:

- Dal 1° giorno feriale antecedente l’Epifania (3 gennaio) fino al 1° marzo;
- Dal 1° sabato del mese di luglio (4 luglio) fino al 1° settembre.

Deliberazione della Giunta regionale del 1 dicembre 2025, n. 1754

L.R. 30 settembre 2016, n. 22 - Legge Regionale 16 settembre 2021, n. 25- Circuito storico, culturale, artistico, musicale e produttivo della fisarmonica. “Approvazione del Programma degli interventi - Anno 2025”.

LA GIUNTA REGIONALE

Omissis

DELIBERA

- di approvare il Programma degli interventi 2025 di cui alla L.R. 30 settembre 2016, n. 22, come modificata dalla L.R. 16 settembre 2021, n. 25 – “Circuito storico, culturale, artistico, musicale e produttivo della fisarmonica - Approvazione del programma degli interventi - anno 2025”, di cui all’Allegato 1;

- che la copertura degli interventi e le risorse ad oggi disponibili destinate all’attuazione del presente programma per l’annualità 2025 risultano pari a € 40.000,00 assicurati in termini di esigibilità della spesa a carico del capitolo 2050210626, del bilancio di previsione 2025/2027, annualità 2025, al fine della corretta destinazione delle risorse, nell’ambito della disponibilità già attestata con la DGR n. 1617 del 10/11/2025;

Le risorse riservate a tale intervento risultano coerenti quanto alla natura della spesa con le finalità di utilizzo

previste dall’atto, in termini di allocazione nella missione e programma di Bilancio, fatte salve le variazioni finanziarie necessarie alla puntuale identificazione della spesa in base ai livelli di articolazione del piano dei conti integrato di cui al D. Lgs. n. 118/2011 e ss.mm. ii., in rapporto a soggetti assegnatari dei contributi di cui trattasi.

Il presente atto è soggetto a pubblicazione ai sensi dell’art. 26 comma 1 del D. Lgs. n. 33/2013

ALLEGATO 1

PROGRAMMA DI INTERVENTI 2025

**L.R. 30 settembre 2016, n. 22 - Legge Regionale 16 settembre 2021, n. 25 –
Circuito storico, culturale, artistico, musicale e produttivo della fisarmonica****Riferimenti normativi**

L.R. n. 4/2010 Norme in materia di beni e attività culturali

L.R. n. 22/2016, come modificata dalla L.R. 25/2021, "Circuito storico, culturale, artistico, musicale e produttivo della fisarmonica"

L.R. 1 agosto 2025, n. 21 "Assestamento del bilancio 2025/2027 e modifiche normative"

D.G.R. 1434 dell'11 agosto 2025 – Programma annuale della Cultura 2025 – Il stralcio

Obiettivi

Con la normativa in esame, la Regione riconosce la fisarmonica quale strumento musicale tipico e maggiormente rappresentativo della identità regionale, nonché simbolo riconosciuto, in Italia e all'estero, della tradizione musicale marchigiana, attuando interventi tutela e a sostegno della sua promozione.

In particolare:

con il nuovo comma 1 bis dell'articolo 1 si prevede che, per il raggiungimento degli obiettivi indicati al comma 1, la Regione in particolare riconosce e valorizza:

a) il Comune di Castelfidardo quale "Città della fisarmonica";

b) i Comuni di Camerano, Loreto, Mondolfo, Numana, Osimo e Recanati quali luoghi particolarmente legati alla storia, alla cultura, alla tradizione e alla produzione della fisarmonica.

1 ter. Ai fini di questa legge per fisarmonica si intende qualunque tipo di fisarmonica, compresa quella diatonica;

l'articolo 2 (Interventi) è integrato con i seguenti:

f bis) la creazione di una rete tematica dei luoghi legati alla storia, alla cultura, alla tradizione e alla produzione della fisarmonica, da valorizzare mediante un apposito itinerario turistico-culturale, al fine di valorizzare anche le peculiarità del territorio e che metta in rete, in maniera integrata, i suddetti luoghi;

f ter) la valorizzazione della cultura artigianale della produzione della fisarmonica;

f quater) la valorizzazione e la promozione della fisarmonica e della tradizione musicale e artigianale in Italia e all'estero, in collaborazione con i Comuni di cui all'articolo 1, anche attraverso le Associazioni dei marchigiani nel mondo, gli Istituti di cultura e gemellaggi conEnti territoriali;

f quinques) la realizzazione di mostre e esposizioni, anche a carattere permanente, convegni e manifestazioni dedicati alla fisarmonica, nonché ai personaggi, artigiani e aziende che si sono distinti nel corso della storia a livello artigianale, imprenditoriale e culturale nella realizzazione o nello studio della fisarmonica;

f sexies) la sensibilizzazione e il coinvolgimento delle giovani generazioni, al fine di trasmettere e tramandare la tradizione musicale e produttiva della fisarmonica, mediante laboratori, visite alle aziende e stage;

f septies) il potenziamento dell'uso di prodotti multimediali e interattivi, con sviluppo dell'offerta culturale e turistica marchigiana sui siti web e sui canali social.

Viene inoltre istituita la Giornata regionale della fisarmonica (articolo 2 bis).

Interventi, fasi operative, procedure e criteri previsti

Si è provveduto con prot. in uscita n. 38227105 del 12/08/2025 ad informare il Comune di Castelfidardo e i Comuni di Camerano, Loreto, Mondolfo, Numana, Osimo e Recanati dell'avvio della ricognizione dei progetti e degli interventi posti in essere dalle rispettive Amministrazioni nell'anno corrente a sostegno della fisarmonica.

Alla sopracitata nota hanno risposto, nei termini temporali previsti, il Comune di Castelfidardo e i Comuni di Numana, Recanati e Camerano presentando le proprie progettualità programmate, realizzate o da realizzare nell'anno corrente, in linea con le finalità individuate dalla Legge di riferimento e richiedendo un contributo per la loro attuazione.

Tenuto conto che le richieste di contributo sono superiori alla disponibilità della legge regionale n. 22/2016, come modificata dalla L.R. 25/2021, per l'annualità 2025, si è adottato il criterio della ripartizione secondo i pesi in base al costo totale del progetto presentato secondo il seguente schema:

Richiedente	Titolo progetto	Costo progetto	Contributo richiesto	% costo progetto/ importo stanziato	L.R. 22/2016 contributo da assegnare
Comune di Castelfidardo	50°PIF / Premio Internazionale della Fisarmonica – Edizione 2025	€ 200.000,00	€ 40.000,00	90,72%	€ 36.286,61
Comune di Numana	Sinfonie di fisarmonica a Numana tra tradizione e creatività	€ 12.427,00	€ 6.000,00	5,64%	€ 2.254,67
Comune di Recanati	Due passi nel Folk	€ 6.000,00	€ 5.000,00	2,72%	€ 1.088,60
Comune di Camerano	Percorsi di fisarmonica, Tradizione, formazione e nuove prospettive	€ 2.040,00	€ 1.400,00	0,92%	€ 370,12
TOTALE		€ 220.467,00		100%	€ 40.000,00

Considerato che le iniziative rientrano pienamente nelle finalità individuate dalla L.R. n. 22/206 come modificata dalla L.R. n. 25/2021 si ritiene di poter concedere ai comuni sopra citati, il contributo indicato.

Le risorse sono quindi ripartite secondo la seguente modalità:

Risorse Finanziarie		
Interventi a sostegno del circuito culturale, artistico, musicale e produttivo della fisarmonica	2025	CAPITOLO
Comune di Castelfidardo	€ 36.286,61	2050210626
Comune di Numana	€ 2.254,67	
Comune di Recanati	€ 1.088,60	
Comune di Camerano	€ 370,12	
TOTALE	€ 40.000,00	

Deliberazione della Giunta regionale del 1 dicembre 2025, n. 1755

Decreto Interministeriale n. 279/2023- Approvazione dello schema di Addendum alla Convenzione prot. n. 22408 del 9 maggio 2024 per la realizzazione dell'intervento "Rocca della Cittadella di Ancona - Intervento di Restauro con Miglioramento Sismico III Lotto Edificio B-B1" – CUP B36J24000160001.

LA GIUNTA REGIONALE

Omissis

DELIBERA

- 1) di approvare lo schema di Addendum alla Convenzione prot. n. 22408 del 9 maggio 2024 per la realizzazione dell'intervento denominato "Rocca della Cittadella di Ancona - Intervento di Restauro con Miglioramento Sismico III Lotto Edificio B-B1 - CUP B36J24000160001", di cui all'allegato A;
- 2) di autorizzare il Dirigente del Settore Gestione del Patrimonio immobiliare alla sottoscrizione della convenzione con facoltà di apportare alla stessa le modifiche non sostanziali che si rendessero necessarie ai fini della stipula.

AVVISO

L'allegato è consultabile nel sito:

www.norme.marche.it

Deliberazione della Giunta regionale del 1 dicembre 2025, n. 1756

L.R. n. 19 del 02/08/2021 – Criteri e modalità per il finanziamento di interventi nel settore per la tutela, lo sviluppo e la promozione dell'artigianato marchigiano - art. 17 comma 2 lett. c) Progetti di valorizzazione a fini turistici dell'artigianato al fine di incrementare e differenziare l'offerta turistica regionale. Istituzione dell'Elenco delle Imprese Artigiane dell'"Artiturismo" della Regione Marche.

LA GIUNTA REGIONALE

Omissis

DELIBERA

- di approvare i criteri e le modalità per la concessione dei contributi riguardanti la tutela, lo sviluppo e la promozione dell'artigianato marchigiano previsti dalla L.R. 19 del 02 agosto 2021 art. 17 comma 2 lett. c) Progetti di promozione a fini turistici dell'ar-

tigianato al fine di incrementare e differenziare l'offerta turistica regionale. Istituzione dell'Elenco delle Imprese Artigiane dell'"Artiturismo" della Regione Marche come da Allegato 1;

- di stabilire che l'onere di euro 20.000,00 derivante dalla presente deliberazione è garantito dalle risorse regionali del Bilancio 2025/2027, annualità 2025, in ragione del principio di esigibilità della spesa ai sensi del D.Lgs. 118/2011 e smi a carico del capitolo 2140110355 per l'importo di € 20.000,00.

Il presente atto è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'articolo 26, comma 1, del D. Lgs. 33/2013.

**DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE****Allegato 1)**

L.R. n. 19 del 02/08/2021 – Criteri e modalità per il finanziamento di interventi nel settore per la tutela, lo sviluppo e la promozione dell'artigianato marchigiano - art. 17 comma 2 lett. c) progetti di valorizzazione a fini turistici dell'artigianato al fine di incrementare e differenziare l'offerta turistica regionale. Istituzione dell'Elenco delle Imprese Artigiane dell'"Artiturismo" della Regione Marche

FINALITA'

Gli interventi di cui al presente atto avranno come finalità quella di promuovere la valorizzazione a fini turistici dell'artigianato con l'istituzione dell'Elenco delle Imprese Artigiane dell'"Artiturismo" al fine di incrementare e differenziare l'offerta turistica regionale da attuare a favore delle imprese artigiane.

La Regione Marche con D.G.R. n. 998/2025, al fine di perseguire tale scopo, ha istituito l'Elenco delle Imprese Artigiane dell'"Artiturismo".

La Regione Marche è una regione dove il sapere artigiano si lega strettamente con il territorio, in cui il prodotto artigianale è un pezzo unico e dove il rapporto con il territorio, la sua storia e tradizioni ne influenzano la realizzazione. Il vissuto delle popolazioni, la sua cultura e tradizioni si rispecchiano fortemente nell'artigianato che diventa una innegabile risorsa anche per l'attrattiva turistica di un territorio in un mercato turistico dove diventa sempre più centrale la ricerca di esperienze.

L'"Artiturismo" rappresenta un'innovativa espressione per valorizzare a fini turistici l'artigianato in quanto consente agli artigiani di aprire le botteghe ed i laboratori ai visitatori. Gli artigiani si trasformano da semplici produttori di oggetti, seppur unici, a protagonisti e animatori di esperienze turistiche, anch'esse uniche, di cui sono soggetti attivi.

L'Artiturismo rappresenta uno strumento per:

- a) tutelare, qualificare e valorizzare le risorse specifiche di ciascun territorio;
- b) favorire il mantenimento delle attività umane nelle imprese artigiane;
- c) promuovere la multifunzionalità nell'artigianato e la differenziazione dei redditi d'impresa;
- d) favorire il recupero del patrimonio edilizio nei borghi, nei centri storici, nei piccoli centri delle aree interne e nei siti artigiani favorendone il rilancio;
- e) sostenere e incentivare le produzioni tipiche, tradizionali ed enogastronomiche, i prodotti dell'artigianato e di qualità;
- f) promuovere la cultura della manualità e la diffusione nelle nuove generazioni;
- g) organizzare attività ricreative, culturali e didattiche connesse alla promozione dei propri prodotti;
- h) incrementare il legame tra turisti e territorio;
- i) integrare l'offerta turistica attraverso l'inclusione in percorsi turistici delle imprese artigiane.



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

Gli interventi di cui al presente atto avranno quindi la finalità di dare un sostegno finanziario alla promozione di tale iniziativa. Per l'anno 2025 si intende mettere in campo le seguenti iniziative volte a valorizzare a fini turistici l'artigianato al fine di incrementare e differenziare l'offerta turistica regionale.

In particolare si intendono finanziare i seguenti progetti attraverso un contributo a favore delle associazioni di categoria artigiane regionali.

1. Interventi

Con questo intervento si intendono sostenere progetti per aumentare la valorizzazione turistica dell'artigianato e sviluppare una rete di imprese "artituristiche" marchigiane.

I progetti dovranno prevedere almeno una delle seguenti attività:

- l'elaborazione di mappe ed elenchi di imprese artigiane in relazione ai principali percorsi turistici regionali nelle Marche;
- la realizzazione di attività di diffusione e informazione sull'iniziativa regionale dell'artiturismo;
- la messa a disposizione di servizi e la realizzazione di attività propedeutiche per favorire l'adesione al progetto e la presentazione delle candidature da parte delle imprese.

2. Soggetti beneficiari

I beneficiari della presente misura sono le associazioni di categoria artigiane regionali o le rispettive strutture territoriali ad esse riconducibili.

3. Spese ammissibili a contributo

Nell'ambito dei progetti si potranno prevedere spese finalizzate a:

- predisposizione e stampa di materiale informativo;
- predisposizione informazioni sui siti web delle associazioni;
- organizzazione eventi e seminari di presentazione;
- messa a disposizione di servizi di assistenza.

Dal punto di vista delle tipologie di spesa si potranno prevedere le seguenti voci finalizzate allo svolgimento delle attività appena indicate:

- a. spese di consulenza e software;
- b. acquisto di beni e materiali di consumo;
- c. spese per pubblicazioni tipografiche e materiale informativo;
- d. costo per il personale interno nella misura massima del 40% delle spese complessive di progetto;
- e. spese generali forfetarie nella misura del 15% delle spese complessive di progetto.



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

Il costo del personale viene calcolato in base a criteri standard stabiliti sulla base del costo del lavoro annuo lordo e la percentuale di tempo dedicata all'iniziativa.

Le spese generali non vanno rendicontate, ma devono essere documentabili in caso di controllo.

4. Spese non ammissibili

Non sono ammissibili le spese regolate in contanti, corrisposte per compensazione o regolate in natura.

5. Dotazione finanziaria e misura dei contributi

Per la realizzazione del presente bando è stanziato un importo complessivo di € 20.000,00.

I contributi sono concessi nella misura massima dell'80% delle spese ammissibili e fino a un massimo di € 10.000,00.

Ciascuna associazione, qualora sia territorialmente suddivisa in distinte persone giuridiche, può presentare al massimo due domande di partecipazione. In tal caso l'importo massimo concedibile resta comunque fissato a € 10.000,00.

6. Presentazione delle domande

Le istanze di contributo devono essere presentate a mezzo posta elettronica certificata alla Regione Marche secondo le modalità e termini previsti nei decreti emanati dal dirigente della struttura regionale competente.

7. Progetti

I progetti dovranno contenere una relazione dettagliata sulle attività previste corredata da apposito quadro economico.

8. Modalità di selezione.

L'assegnazione del contributo avverrà sulla base di una procedura valutativa.

I criteri di selezione sono:

- Completezza della domanda
- Rispondenza agli obiettivi
- Grado di autofinanziamento

Saranno ammissibili al riparto di cui al punto 5 i progetti che otterranno la sufficienza in tutti e tre i criteri.

Nel caso in cui le richieste eccedano la disponibilità finanziaria, il budget verrà ripartito in base al numero di associati e in proporzione al contributo ammissibile.



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

9. Termine di validità delle spese e termine dei progetti

Per gli interventi previsti sono ammesse ai contributi le spese sostenute successivamente a partire dal 1 luglio 2025.

I progetti debbono terminare entro 31/12/2025.

E' consentita la concessione di una sola proroga dei termini, per un periodo non superiore a 180 giorni, la proroga è disposta su richiesta del beneficiario da far pervenire a mezzo pec a: regione.marche.artigianatoindustria@emarche.it

10. Variazioni dei progetti e revoca dei contributi

La realizzazione degli interventi deve essere conforme al progetto originario.

Costituiscono cause di revoca del contributo assegnato:

- le variazioni del progetto che comportino una riduzione della spesa originariamente ammessa a contributo maggiore del 30%;
- il mancato rispetto dei termini previsti per la presentazione della documentazione consuntiva di spesa.

11. Procedimento

Ai sensi della Legge 241/90, il procedimento amministrativo relativo all'istruttoria per la formulazione delle graduatorie si intende avviato dal giorno successivo alla data di scadenza stabilita per la presentazione delle domande.

Responsabile del procedimento è Roberta Fiorucci funzionario nell'ambito del Settore Industria Artigianato Credito tel. 0721/638791-0721/639102 e-mail: roberta.fiorucci@regione.marche.it

12. Controlli

La Regione Marche si riserva la possibilità di attivare misure di controllo a campione al fine di accertare l'effettiva e conforme realizzazione dei progetti presentati e cofinanziati tramite contributo. Qualora in esito alle verifiche effettuate emergessero dichiarazioni mendaci in ordine alla realizzazione del progetto oggetto di contributo, l'impresa beneficiaria decadrebbe immediatamente dalla agevolazione ottenuta, ferme restando le eventuali responsabilità penali conseguenti.

13. Informativa relativa al trattamento dei dati personali resa ai sensi dell'art. 13, regolamento UE nr. 2016/679

Il sottoscritto dichiara di avere preso visione della seguente informativa resa ai sensi dell'art. 13, Regolamento UE nr. 2016/679

In relazione alle finalità di cui al presente procedimento amministrativo, si informa che i dati personali forniti saranno trattati nel rispetto della vigente normativa in materia di trattamento dei dati personali (Regolamento 2016/679/UE) per le finalità strettamente funzionali al

**DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE**

procedimento, con l'ausilio di strumenti, anche elettronici, idonei a garantirne la sicurezza e la riservatezza.

I dati forniti non saranno diffusi, ma potranno essere comunicati ad Autorità e Organi di Vigilanza e Controllo, nei casi e per le finalità espressamente previsti dalla legge e saranno conservati per il tempo strettamente necessario e comunque non oltre i tempi previsti per la conservazione degli archivi regionali.

In relazione al trattamento dei dati personali, il soggetto interessato può accedere ai propri dati, per verificarne l'utilizzo o eventualmente per correggerli, aggiornarli nei limiti previsti dalla legge, ovvero per cancellarli od opporsi al loro trattamento, se trattati in violazione di legge, come previsto dagli articoli 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 del Regolamento 2016/679/UE.

Tali diritti possono essere esercitati mediante richiesta via PEC rivolta al Titolare del trattamento dei dati personali, nonché al Responsabile della protezione dei dati.

Il Titolare del trattamento dei dati personali è la Regione Marche, con sede legale in via Gentile da Fabriano, 9 – 60125 Ancona.

Il delegato al trattamento dei dati personali è il Dirigente della struttura regionale competente per l'attuazione della misura, Settore Industria, Artigianato e Credito, Dott. Silvano Bertini (silvano.bertini@regione.marche.it). La casella di posta elettronica, cui potrà indirizzare questioni relativa ai trattamenti dei dati che la riguardano è regione.marche.artigianatoindustria@emarche.it.

Il Responsabile della Protezione dei Dati ha sede in via Gentile da Fabriano, 9 – 60125 Ancona; rpd@regione.marche.it

Deliberazione della Giunta regionale del 1 dicembre 2025, n. 1757

Approvazione dei criteri di utilizzo delle risorse e assegnazione risorse regionali al Fondo “Credito Futuro Marche” per la concessione di finanziamenti agevolati per il sostegno allo sviluppo e alla capitalizzazione delle imprese cooperative.

LA GIUNTA REGIONALE

Omissis

DELIBERA

1. di approvare criteri e modalità di funzionamento di una nuova misura per la concessione di finanziamenti agevolati alle imprese cooperative come indicato all’allegato A alla presente Deliberazione di Giunta;
2. di stabilire che l’onere derivante dal presente provvedimento è pari a Euro 116.854,05, interamente a valere sull’annualità 2025, e trova copertura, in termini di esigibilità della spesa, per Euro 116.854,05 sul capitolo 2140130008 del Bilancio regionale 2025/2027, annualità 2025;
3. di stabilire che la dotazione di cui al punto precedente potrà essere incrementata con le risorse che si renderanno disponibili nel corso dell’anno 2026;
4. di stabilire che la gestione della nuova misura di cui al punto 1 sarà affidata al soggetto gestore del Fondo di partecipazione Credito Futuro Marche ai sensi dell’Accordo Quadro sottoscritto in data 19/09/2023 REP_INT 2793;
5. di demandare al dirigente competente per materia l’eventuale modifica/integrazione marginale dell’Allegato A, qualora si rendesse necessaria alla piena operatività della misura in oggetto, approvata con il presente provvedimento, in osservanza dei principi indicati nella presente Deliberazione.

Il presente atto è soggetto a pubblicazione ai sensi dell’articolo 26, comma 1, del D. Lgs. 33/2013.

**ALLEGATO A**

Criteri e modalità di funzionamento di una nuova misura per la concessione di finanziamenti agevolati alle imprese cooperative.

Obiettivi: Favorire lo sviluppo e la promozione della cooperazione sul territorio regionale.

Risorse: regionali, da fondi di rotazione rientranti per prestiti concessi con L.R. 5 del 2003, Articolo 2 e fondi ex Legge 49/1985 cd. legge "Marcora".

Agevolazione: Concessione di finanziamento a parziale copertura delle spese di progetto, a tasso agevolato pari a zero.

Piano di ammortamento del finanziamento: Il finanziamento avrà durata massima fino a 6 anni (di cui uno eventuale di preammortamento). Il piano di rimborso è regolato in rate trimestrali posticipate, con scadenza ultimo giorno del trimestre solare (marzo, giugno, settembre e dicembre).

Limiti dell'investimento: La domanda di finanziamento a tasso agevolato deve prevedere un importo complessivo degli investimenti non inferiore a Euro 10.000,00 (IVA esclusa) e non superiore a Euro 200.000,00. Oltre agli investimenti potrà essere prevista una percentuale di utilizzo del finanziamento per liquidità (capitale circolante).

Interventi agevolati e spese ammissibili:

- Capitalizzazione delle imprese e loro consorzi;
- Avvio di società cooperative di nuova costituzione;
- Aumentare l'innovazione tecnologica, la digitalizzazione e la sostenibilità ambientale anche nell'ambito della circular economy;
- Adeguare i sistemi organizzativi delle cooperative;
- Creare e rafforzare reti, partnership, filiere e altre forme di collaborazione tra imprese cooperative.

Le spese ammissibili possono riguardare spese in conto investimenti, conto esercizio e capitale circolante.

In fase di avvio del Fondo sono considerate **prioritarie** ovvero soggette a specifiche **premialità** le domande di finanziamento presentate:

- da società cooperative di nuova costituzione;
- da società cooperative che incrementano l'occupazione (assumendo donne, giovani e disoccupati) o trasformano contratti (di apprendistato, di durata temporanea) o stabilizzano tirocini;

Ulteriori priorità possono essere previste in fase di emanazione del dispositivo di attuazione a seguito della concertazione con il Tavolo del credito regionale di cui alla DGR n. 872 del 11 luglio 2022.

Categorie di beneficiari: Società cooperative e loro reti o consorzi.

Regime di aiuto: De minimis, ai sensi del Reg. UE n. 2023/2831.

Deliberazione della Giunta regionale del 1 dicembre 2025, n. 1758

Protocollo d'intesa tra L'Istituto Nazionale per Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro (INAIL) e la Regione Marche per l'erogazione di prestazioni di assistenza sanitaria da parte dell'INAIL

LA GIUNTA REGIONALE

Omissis

DELIBERA

- Di approvare il protocollo d'intesa tra L'Istituto Nazionale per Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro (INAIL) e la Regione Marche per l'erogazione di prestazioni di assistenza sanitaria da parte dell'INAIL;
- Di dare mandato al Presidente della Giunta Regionale di sottoscrivere il protocollo d'intesa di cui all'allegato A;
- Di stabilire che l'ambito di applicazione del protocollo d'intesa di cui all'allegato A deve rientrare all'interno dei vincoli economici ed amministrativi stabiliti dalle vigenti disposizioni regionali.

AVVISO

L'allegato è consultabile nel sito:

www.norme.marche.it

Deliberazione della Giunta regionale del 1 dicembre 2025, n. 1759

Implementazione del nuovo Sistema di Accoglienza Regionale (SAR) con ampliamento a tutti i prescrittori presenti nella regione Marche

LA GIUNTA REGIONALE

Omissis

DELIBERA

1. che la trasmissione da parte di tutti i sistemi informativi utilizzati dai medici prescrittori al Sistema di Accoglienza Regionale (SAR) decorre dal 13 Aprile 2026;
2. che tutti i sistemi informativi utilizzati dai prescrittori che inviano le dematerializzate al Sistema di Accoglienza Centrale (SAC) di SOGEI dovranno effettuare il collaudo dell'integrazione con il Sistema di Accoglienza Regionale (SAR) entro e non oltre il 28/02/2026;

3. che tutti i sistemi informativi utilizzati dai prescrittori che inviano le dematerializzate (ricetta a carico SSN) al Sistema di Accoglienza Centrale (SAC) di SOGEI dovranno utilizzare esclusivamente il Sistema di Accoglienza Regionale (SAR) a partire dal 13 Aprile 2026;

Deliberazione della Giunta regionale del 1 dicembre 2025, n. 1760

Recepimento Accordo n. 53/CU del 07.05.2025, «Accordo, concernente l'integrazione dell'accordo Rep. atti n. 3/CU del 22 gennaio 2015 relativo alle "Linee guida in materia di modalità di erogazione dell'assistenza sanitaria negli istituti penitenziari per adulti; implementazione delle reti sanitarie regionali e nazionali", con il documento concernente il Monitoraggio di cui all'articolo 5 dell'accordo Rep. atti n. 3/CU del 22 gennaio 2015».

LA GIUNTA REGIONALE

Omissis

DELIBERA

- 1) Di recepire l'Accordo n. 53/CU del 07.05.2025, «Accordo, concernente l'integrazione dell'accordo Rep. atti n. 3/CU del 22 gennaio 2015 relativo alle "Linee guida in materia di modalità di erogazione dell'assistenza sanitaria negli istituti penitenziari per adulti; implementazione delle reti sanitarie regionali e nazionali", con il documento concernente il Monitoraggio di cui all'articolo 5 dell'accordo Rep. atti n. 3/CU del 22 gennaio 2015», alla presente allegato (Allegato 1);
- 2) di stabilire che il Dipartimento Salute provvede, per effetto dell'Accordo n. 53/CU del 07.05.2025, ad attuare un monitoraggio, attraverso una reportistica regionale con cadenza semestrale, negli Istituti Penitenziari della Regione Marche, dando mandato al Responsabile dell'Organizzazione dei servizi sanitari di base Cure ristretti in carcere, coordinatore della rete sanitaria presso gli IIPP, di raccogliere i dati di tutte le Aziende Sanitarie Territoriali in cui insistono gli Istituti Penitenziari e di trasmetterlo al Dipartimento Salute ogni 6 mesi;
- 3) di stabilire che il Dipartimento Salute trasmette il report al Gruppo Tecnico di monitoraggio costituito in seno al Tavolo di consultazione permanente sulla sanità penitenziaria.



Allegato 1

Presidenza del Consiglio dei ministri

CONFERENZA UNIFICATA

Accordo, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, lett. c), del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra il Governo, le regioni, le Province autonome di Trento e di Bolzano e gli enti locali, concernente l'integrazione dell'accordo Rep. atti n. 3/CU del 22 gennaio 2015 relativo alle "Linee guida in materia di modalità di erogazione dell'assistenza sanitaria negli istituti penitenziari per adulti; implementazione delle reti sanitarie regionali e nazionali", con il documento concernente il Monitoraggio di cui all'articolo 5 dell'accordo Rep. atti n. 3/CU del 22 gennaio 2015.

Rep. atti n. 53/CU del 7 maggio 2025.

LA CONFERENZA UNIFICATA

Nella seduta del 7 maggio 2025:

VISTO l'articolo 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e, in particolare, il comma 2, lettera *c*), in base al quale questa Conferenza promuove e sancisce accordi tra Governo, regioni, province, comuni e comunità montane, al fine di coordinare l'esercizio delle rispettive competenze e svolgere in collaborazione attività di interesse comune;

VISTI:

- l'articolo 11 della legge 26 luglio 1975, n. 354, recante "Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà" il quale recita, tra l'altro, che "Il servizio sanitario nazionale opera negli istituti penitenziari e negli istituti penali per minorenni", essendo possibile fare ricorso alle strutture sanitarie esterne di diagnosi o cura solo "ove siano necessari cure o accertamenti sanitari che non possono essere apprestati dai servizi sanitari presso gli istituti";
- il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, recante "Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421" il quale dispone che "La tutela della salute come diritto fondamentale dell'individuo ed interesse della collettività è garantita, nel rispetto della dignità e della libertà della persona umana, attraverso il Servizio sanitario nazionale";
- l'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 22 giugno 1999, n. 230, recante "Riordino della medicina penitenziaria, a norma dell'articolo 5 della legge 30 novembre 1998, n. 419", ai sensi del quale "I detenuti e gli internati hanno diritto, al pari dei cittadini in stato di libertà, all'erogazione delle prestazioni di prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione, efficaci, tempestive ed appropriate, sulla base degli obiettivi generali e speciali di salute e dei livelli essenziali e uniformi di assistenza individuati nel Piano sanitario nazionale, nei piani sanitari regionali e in quelli locali.;"
- l'articolo 3 del citato decreto legislativo n. 230 del 1999 che, in merito alla suddivisione delle competenze in materia sanitaria, dispone che:

"1. Il Ministero della sanità esercita le competenze in materia di programmazione, indirizzo e coordinamento del Servizio sanitario nazionale negli istituti penitenziari;

2. Le regioni esercitano le competenze in ordine alle funzioni di organizzazione e programmazione dei servizi sanitari regionali negli istituti penitenziari e il controllo sul funzionamento dei servizi medesimi;

3. Alle Aziende unità sanitarie locali sono affidati la gestione e il controllo dei servizi sanitari negli istituti penitenziari. Il direttore generale risponde della mancata applicazione e dei ritardi



Presidenza del Consiglio dei ministri

CONFERENZA UNIFICATA

nell'attuazione delle misure previste ai fini dello svolgimento dell'assistenza sanitaria nei suddetti istituti;

4. L'amministrazione penitenziaria segnala alle Aziende unità sanitarie locali e, ai fini dell'esercizio dei poteri sostitutivi, alle regioni e al Ministero della sanità, la mancata osservanza delle disposizioni del presente decreto legislativo.”;

- la legge 8 novembre 2000, n. 328, recante “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali”;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° aprile 2008, recante “Modalità e criteri per il trasferimento al Servizio sanitario nazionale delle funzioni sanitarie, dei rapporti di lavoro, delle risorse finanziarie e delle attrezzature e beni strumentali in materia di sanità penitenziaria”;
- il Regolamento UE 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 sulla protezione e gestione dei dati personali;
- la legge 7 aprile 2017, n. 47, recante “Disposizioni in materia di misure di protezione dei minori stranieri non accompagnati”;
- il decreto 12 gennaio 2017 del Presidente del Consiglio dei ministri, recante “Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 502”;
- l'intesa sullo schema di decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, di adozione della metodologia per la determinazione del fabbisogno di personale degli enti del Servizio sanitario nazionale, per gli anni 2022, 2023 e 2024 (Rep. Atti n. 267/CSR del 21 dicembre 2022);

VISTI, inoltre, i seguenti atti adottati da questa Conferenza e dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano:

- deliberazione del 31 luglio 2008 di costituzione, tra l'altro, del “Tavolo di consultazione permanente sulla sanità penitenziaria” (Rep. atti n. 81/CU/2008);
- accordo del 22 gennaio 2015 recante “Linee guida in materia di modalità di erogazione dell'assistenza sanitaria negli istituti penitenziari” (Rep. atti n. 3/CU);
- accordo del 27 luglio 2017 (Rep. atti n. 81/CU) sul “Piano per la prevenzione delle condotte suicidarie nel sistema penitenziario per adulti” volto a superare la fase di sperimentazione prevista dall'Accordo n. 3/CU/2015, aggiornandone e ampliandone i contenuti, al fine di realizzare una rete integrata di interventi tra il livello nazionale, il livello regionale ed il livello locale delle attività di prevenzione del rischio suicidario per i detenuti adulti;
- deliberazione del 17 dicembre 2020 di costituzione del “Tavolo di confronto per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali per il reinserimento sociale delle persone in esecuzione penale e dei minorenni e giovani adulti in carico ai Servizi minorili della giustizia” (Rep. atti n. 172/CU);
- accordo del 28 aprile 2022 sul documento recante “Linee di indirizzo per la realizzazione di un sistema integrato di interventi e servizi per il reinserimento socio-lavorativo delle persone sottoposte a provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria limitativi e privativi della libertà personale” (Rep. atti n. 62/CU/2022);

VISTA la nota del Capo di gabinetto del Ministro della giustizia dell'8 maggio 2024, acquisita al prot. DAR n. 8072, in pari data, con la quale è stata richiesta la convocazione del Tavolo di consultazione permanente sulla sanità penitenziaria al fine di esaminare congiuntamente una serie di criticità e rafforzare le azioni per la piena attuazione dell'accordo Rep. atti n. 3/CU del 22 gennaio 2015 e per esaminare la proposta di istituzione di una Cabina di regia nazionale per la sanità penitenziaria;

*Presidenza del Consiglio dei ministri*

CONFERENZA UNIFICATA

CONSIDERATO che gli argomenti rappresentati dal Ministero della giustizia sono stati posti all'ordine del giorno della riunione del Tavolo del 4 giugno 2024 e ampiamente discussi e che, al termine della citata riunione, si è convenuto che il Ministero della giustizia avrebbe inviato un documento concernente la costituzione della Cabina di Regia, interna al Tavolo sanità penitenziaria, corredata della indicazione di massima della composizione dell'organismo, degli obiettivi e delle modalità operative;

VISTA la nota del 4 dicembre 2024, acquisita al prot. DAR n. 19614, in data 5 dicembre 2024, con la quale il Ministro della giustizia ha chiesto di porre all'ordine del giorno della Conferenza Stato – Regioni la proposta, “favorevolmente condivisa, con diversi incontri – a livello dirigenziale - tra il Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria del Ministero della giustizia, il Dipartimento per gli Affari regionali e le autonomie della Presidenza e il Ministero della Salute”, di istituzione di una Cabina di regia nazionale per la sanità penitenziaria;

VISTA la proposta di “Regolamento della Cabina di regia nazionale per la sanità penitenziaria”, trasmessa, ad integrazione della citata nota del 4 dicembre 2024, dalla Segreteria Particolare del Capo di gabinetto del Ministro della giustizia in data 20 dicembre 2024, acquisita in pari data al prot. DAR n. 20618;

VISTA la nota prot. DAR n. 851 del 17 gennaio 2025, con la quale l'Ufficio per il coordinamento delle attività della segreteria della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano ha convocato il Tavolo di consultazione permanente sulla sanità penitenziaria per il giorno 30 gennaio 2025, ai fini dell'esame della suddetta proposta del Ministero della Giustizia,

CONSIDERATE le riunioni del Tavolo di consultazione permanente sulla sanità penitenziaria tenutesi in data 30 gennaio 2025 e in data 10 febbraio 2025, quest'ultima convocata con nota prot. DAR n. 2264 del 7 febbraio 2025;

CONSIDERATO, inoltre, che l'argomento è stato posto nuovamente all'ordine del giorno di una successiva riunione del Tavolo del 25 febbraio 2025, convocata con nota DAR prot. n. 3083 del 19 febbraio 2025, nel corso della quale è stato, tra l'altro, esaminato e approvato il documento “Potenziamento del monitoraggio di cui all'art. 5 dell'Accordo Rep. atti n. 3/CU del 22.01.2015 “Linee guida in materia di modalità di erogazione dell'assistenza sanitaria negli istituti penitenziari” (Rep. n. 3/CU del 22 gennaio 2015)”;

VISTA la nota DAR prot. n. 4040 del 6 marzo 2025, con la quale l'Ufficio per il coordinamento delle attività della segreteria della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano ha diramato la bozza di accordo, pervenuta dal Ministero della giustizia – Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, relativa alla integrazione dell'accordo Rep. atti n. 3/CU del 2015, in esito a quanto concordato nel corso delle riunioni del Tavolo di consultazione permanente, chiedendo ai componenti del Tavolo stesso di esprimersi in merito;

VISTA la citata bozza di accordo trasmessa dal Ministero della giustizia – Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria la quale indica, tra l'altro, con riguardo alle menzionate riunioni del 30 gennaio 2025 e del 10 febbraio 2025 che: “è stato ritenuto unanimemente opportuno e conforme alle normative e regolamentazioni specifiche dell'area della sanità penitenziaria, piuttosto che istituire una Cabina di regia nazionale per la sanità penitenziaria, prevedere l'implementazione del monitoraggio di cui

*Presidenza del Consiglio dei ministri*

CONFERENZA UNIFICATA

all'art. 5 dell'Accordo Rep. atti n. 3/CU del 22.01.2015, attraverso la integrazione dello stesso Accordo, individuando procedure idonee a potenziare il previsto monitoraggio";

CONSIDERATO che, nel corso della riunione del Tavolo del 13 marzo 2025, convocata con nota DAR prot. n. 4223 del 10 marzo 2025, sono state discusse, tra l'altro, alcune osservazioni e proposte di modifica inviate dal rappresentante della Regione Veneto - diramate successivamente con nota DAR prot. n. 4488 del 14 marzo 2025 - tra cui l'inserimento delle seguenti parole: "Le aziende sanitarie segnalano all'amministrazione penitenziaria eventuali carenze di tipo strutturale e/o organizzativo di competenza di quest'ultima, tali da ostacolare e/o impedire l'erogazione delle prestazioni sanitarie in termini di appropriatezza, efficacia, efficienza a e sicurezza delle cure";

CONSIDERATO, inoltre, che nel corso della riunione del 2 aprile 2025, il Tavolo, convocato con nota prot. DAR n. 5255 del 25 marzo 2025, ha condotto ulteriori approfondimenti e approvato l'integrazione in oggetto, diramata con nota prot. DAR n. 6000 del 4 aprile 2025;

VISTA la comunicazione dell'11 aprile 2025, acquisita al prot. DAR n. 6397 e diramata con nota prot. DAR n. 6417, in pari data, con la quale il Coordinamento tecnico della Commissione salute della Conferenza delle regioni e delle Province autonome, acquisito il parere favorevole del Coordinamento dell'Area assistenza territoriale e della Sub Area sanità penitenziaria, nel comunicare l'assenso tecnico sul provvedimento in oggetto, ha chiesto di tener conto delle osservazioni formulate dalla Regione Marche e condivise dalla Sub Area sanità penitenziaria relative alla relazione di monitoraggio;

VISTI gli assensi dei rappresentanti del Ministero della salute e della giustizia, delle regioni e di Anci in seno al Tavolo di consultazione permanente sulla sanità penitenziaria;

VISTA la nota prot. DAR n. 7285 del 29 aprile 2025, con la quale l'Ufficio per il coordinamento delle attività della segreteria della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano ha richiesto al Ministero dell'economia e delle finanze di esprimersi sul provvedimento indicato in oggetto;

VISTA la nota acquisita al prot. DAR n. 7309 del 29 aprile 2025, con la quale il Capo di gabinetto del Ministro dell'economia e delle finanze ha rappresentato di non avere osservazioni da formulare in merito al provvedimento in parola, diramato con nota prot. DAR. n. 6000 del 4 aprile 2025;

CONSIDERATO che, nel corso della seduta del 7 maggio 2025 di questa Conferenza:

- le regioni e le province autonome ha espresso avviso favorevole alla stipula dell'accordo, con la richiesta di tenere conto delle osservazioni contenute nel documento inviato per via telematica, allegato al presente atto;
- l'ANCI e l'UPI hanno espresso avviso favorevole al perfezionamento dell'accordo;
- il Viceministro alla giustizia ha preso atto degli avvisi favorevoli all'accordo, riservandosi di approfondire la richiesta delle regioni e province autonome;

ACQUISITO l'assenso del Governo, delle regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano, dell'ANCI e dell'UPI;

SANCISCE ACCORDO



Presidenza del Consiglio dei ministri

CONFERENZA UNIFICATA

ai sensi dell'articolo 9, comma 2, lett. *c*), del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra il Governo, le regioni, le Province autonome di Trento e di Bolzano e gli enti locali, concernente l'integrazione dell'accordo Rep. atti n. 3/CU del 22 gennaio 2015 relativo alle "Linee guida in materia di modalità di erogazione dell'assistenza sanitaria negli istituti penitenziari per adulti; implementazione delle reti sanitarie regionali e nazionali", con il documento concernente il Monitoraggio di cui all'articolo 5 dell'accordo Rep. atti n. 3/CU del 22 gennaio 2015, allegato A), parte integrante del presente atto.

Il Segretario
Cons. Paola D'Avena



Firmato digitalmente da
D'AVENA PAOLA
C=IT
O=PRESIDENZA CONSIGLIO DEI
MINISTRI

Il Presidente
Ministro Roberto Calderoli



Firmato digitalmente da
CALDEROLI ROBERTO
C=IT
O=PRESIDENZA CONSIGLIO DEI
MINISTRI

AC/LD

ALLEGATO A)

Monitoraggio di cui all'art. 5 dell'Accordo Rep. Atti n. 3/CU del 22.01.2015 "Linee guida in materia di modalità di erogazione dell'assistenza sanitaria negli istituti penitenziari" (Rep. n. 3/CU del 22 gennaio 2015; GURI, serie generale, n. 64 del 18.3.2015).

Presso il Tavolo di consultazione permanente per la sanità penitenziaria (di seguito indicato come "Tavolo") è attivato un **Gruppo tecnico di monitoraggio dell'Accordo Rep. Atti n. 3/CU del 22.01.2015** (di seguito indicato come "Gruppo tecnico"), per un periodo di 12 mesi, rinnovabile dallo stesso Tavolo e con la seguente composizione:

- (Componenti stabili): tutti i componenti del Tavolo designati in rappresentanza delle Regioni e delle Province autonome, del Ministero della Giustizia, del Ministero della Salute e degli Enti Locali;
- (Componenti variabili, in funzione dell'approfondimento di implementazioni specifiche delle singole reti ovvero di procedure di gestione dei bisogni diagnostici e/o terapeutici della popolazione ristretta negli istituti del territorio di competenza): i soggetti cui le Regioni o Province autonome hanno attribuito le funzioni di coordinamento della rete regionale ai sensi dell'art. 1, comma 3, dell'Accordo Rep. Atti n. 3/CU del 22.01.2015 (Coordinatori delle reti regionali di sanità penitenziaria).



Presidenza del Consiglio dei ministri

CONFERENZA UNIFICATA

Il Gruppo tecnico, coordinato da uno dei componenti designato dal Ministero della salute, assume quale principale compito il monitoraggio dell'offerta sanitaria penitenziaria per adulti e minori delle Regioni e Province autonome nonché dell'applicazione delle regolamentazioni approvate con l'Accordo Rep. Atti n. 3/CU del 22.01.2015, effettuato sulla base di un sintetico report che le regioni e province autonome trasmettono al Gruppo Tecnico.

Il monitoraggio rileva:

- lo stato delle reti dei servizi sanitari regionali e provinciali attivate e le relative modalità di gestione e funzionamento;
- i trasferimenti interregionali per motivi di salute ai sensi della normativa primaria di riforma della medicina penitenziaria (D.lgs. n. 230/1999 e L. n. 354/1975 e s.m.i.) con particolare attenzione al monitoraggio dell'attuazione da parte delle Regioni e Province autonome e delle Aziende sanitarie locali delle procedure specificamente dettagliate all'art. 1, comma 3 del richiamato Accordo Rep. Atti n. 3/CU/2015;
- lo stato di attuazione delle attività inerenti alle condizioni strutturali e/o organizzative, di cui all'art. 3 dell'Accordo 2015, tenuto conto del programma degli interventi previsto dall' art. 4-bis del decreto-legge 4 luglio 2024, n. 92 convertito con modificazioni dalla legge 8 agosto 2024, n. 112, a cura del Commissario straordinario per l'edilizia penitenziaria.

Il Gruppo tecnico, inoltre, sulla base della riconoscenza delle reti regionali e provinciali, propone la ricerca, l'identificazione e la prospettazione di uniformi procedure di gestione e funzionamento delle stesse in attuazione delle regolamentazioni approvate con l'Accordo Rep. Atti n. 3/CU/2015.

Il Gruppo tecnico svolge le attività assegnate attraverso riunioni almeno mensili, da remoto, con cadenzamento preferibilmente stabile e predefinito, concordato tra i componenti; **predisponde una relazione almeno semestrale** al Tavolo sugli esiti del monitoraggio svolto con la prospettazione sollecita di eventuali interventi tesi alla risoluzione delle problematiche rilevate o al miglioramento dell'efficienza ed efficacia del funzionamento delle reti regionali, anche attraverso modifiche e/o integrazioni dell'Accordo stesso.

Nel corso dell'attività di monitoraggio il Gruppo tecnico può svolgere approfondimenti anche richiedendo alle Regioni e Province autonome ulteriori relazioni scritte o audizioni dirette, come previsto all'art. 1, comma 1, punto b dell'Accordo Rep. Atti n. 3/CU/2015, con prioritario riferimento agli Osservatori regionali per la sanità penitenziaria attivati ai sensi del DPCM 1° aprile 2008.

Il Gruppo tecnico produce una relazione conclusiva analitica e dettagliata che, riepilogando le attività svolte, evidenzia le essenziali problematiche rilevate e ne prospetta specifiche ed appropriate soluzioni; **la predetta relazione, nel caso di rinnovo del Gruppo tecnico, costituirà adempimento annuale.**

In tutte le attività in parola, comprese la trattazione nel corso delle riunioni e la redazione dei report e delle documentazioni di ogni tipologia, il Gruppo tecnico assicura il rispetto del Regolamento europeo in materia di protezione dei dati personali, attraverso opportuni interventi di minimizzazione, anonimizzazione delle informazioni personali e di aggregazione dei dati.

7/5/2025



25/48/CU2/C7

**POSIZIONE IN MERITO ALL'INTEGRAZIONE DELL'ACCORDO REP.
ATTI N. 3/CU DEL 22 GENNAIO 2015 RELATIVO ALLE "LINEE GUIDA IN
MATERIA DI MODALITÀ DI EROGAZIONE DELL'ASSISTENZA
SANITARIA NEGLI ISTITUTI PENITENZIARI PER ADULTI;
IMPLEMENTAZIONE DELLE RETI SANITARIE REGIONALI E
NAZIONALI", CON IL DOCUMENTO CONCERNENTE IL
MONITORAGGIO DI CUI ALL'ARTICOLO 5 DELL'ACCORDO REP. ATTI
N. 3/CU DEL 22 GENNAIO 2015**

Accordo, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, lett. c), del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra il Governo, le regioni, le Province autonome di Trento e di Bolzano e gli enti locali

Punto 2) Odg Conferenza Unificata

La Conferenza delle Regioni e delle Province autonome esprime l'avviso favorevole alla stipula dell'accordo con la richiesta di tenere conto delle seguenti osservazioni:

1. richiamando l'art. 5 della CU n. 3 del 22.01.2015 in cui era previsto un monitoraggio annuale delle reti regionali dei servizi per l'assistenza sanitaria ai detenuti si propone di prevedere una relazione di monitoraggio da parte del Gruppo Tecnico al Tavolo ogni sei mesi piuttosto che trimestrale (per evitare un appesantimento burocratico anche in considerazione delle eventuali richieste di approfondimenti che il Gruppo può rivolgere alle Regioni);
2. circa la relazione conclusiva prevista nell'ultimo capoverso specificare che, in caso di rinnovo, dovrà essere un adempimento annuale.

Roma, 7 maggio 2025



Deliberazione della Giunta regionale del 1 dicembre 2025, n. 1761

Art. 9, comma 2, legge n. 207/1985 e DPR n. 483/1997; bando di concorso Ast di Pesaro Urbino – designazione dei rappresentanti regionali in seno alla commissione esaminatrice del concorso pubblico per 1 posto di dirigente medico di Radiodiagnostica.

LA GIUNTA REGIONALE

Omissis

DELIBERA

di designare, quali rappresentanti della Regione nella commissione esaminatrice del concorso pubblico per 1 posto di dirigente medico di Radiodiagnostica, bandito dall'Ast di Pesaro Urbino, rispettivamente i dirigenti:

- dott.ssa Rita Celli, dirigente medico con incarico di direzione di struttura complessa UOC Radiologia della Ausl di Modena, in qualità di componente titolare;
- dott. Fabio Ansaldi, dirigente medico con incarico di direzione di struttura complessa UOC Radiologia dell'Ausl della Romagna, in qualità di componente supplente;
- dott.ssa Maria Teresa Minguzzi, dirigente medico con incarico di direzione di struttura complessa UOC Radiologia della Ausl della Romagna, ulteriore nominativo 2° supplente;
- dott. Francesco Bartelli, dirigente medico con incarico di direzione di struttura complessa UOC Radiodiagnostica dell'Ast Ancona, ulteriore nominativo 3° supplente.

Deliberazione della Giunta regionale del 1 dicembre 2025, n. 1762

Art. 9, comma 2, legge n. 207/1985 e DPR n. 483/1997; bando di concorso Ast di Pesaro Urbino – designazione dei rappresentanti regionali in seno alla commissione esaminatrice del concorso pubblico per 1 posto di dirigente medico di Cardiologia.

LA GIUNTA REGIONALE

Omissis

DELIBERA

di designare, quali rappresentanti della Regione nella commissione esaminatrice del concorso pubblico per 1 posto di dirigente medico di Cardiologia, bandito dall'Ast di Pesaro Urbino, rispettivamente i dirigenti:

- dott. Stefano Urbinati, dirigente medico con incarico di direzione di struttura complessa UOC Cardiologia e Unità coronarica della Ausl di Bologna, in qualità di componente titolare;
- dott. Pietro Scipione, dirigente medico con incarico di direzione di struttura complessa UOC Cardiologia dell'Ast di Ancona, in qualità di componente supplente;
- dott.ssa Daniela Aschieri, dirigente medico con incarico di direzione di struttura complessa UOC Cardiologia della Ausl di Piacenza, ulteriore nominativo 2° supplente;
- dott. Marco Marini, dirigente medico con incarico di direzione di struttura complessa SOD Cardiologia ospedaliera e UTIC dell'Azienda Ospedaliero Universitaria delle Marche, ulteriore nominativo 3° supplente.

Deliberazione della Giunta regionale del 1 dicembre 2025, n. 1763

Art. 9, comma 2, legge n. 207/1985 e DPR n. 483/1997; bando di concorso Ast di Pesaro Urbino – designazione dei rappresentanti regionali in seno alla commissione esaminatrice del concorso pubblico per 1 posto di dirigente medico di Ortopedia e Traumatologia.

LA GIUNTA REGIONALE

Omissis

DELIBERA

di designare, quali rappresentanti della Regione nella commissione esaminatrice del concorso pubblico per 1 posto di dirigente medico di Ortopedia e Traumatologia, bandito dall'Ast di Pesaro Urbino, rispettivamente i dirigenti:

- dott. Alberto Belluati, dirigente medico con incarico di direzione di struttura complessa UOC Ortopedia e Traumatologia Ausl della Romagna, in qualità di componente titolare;
- dott.ssa Carlotta Pari, dirigente medico con incarico di direzione di struttura complessa UOC Ortopedia e Traumatologia Ausl della Romagna, in qualità di componente supplente;
- dott. Raffaele Pascarella, dirigente medico con incarico di direzione di struttura complessa SOD Ortopedia e Traumatologia dell'Azienda Ospedaliero Universitaria delle Marche, ulteriore nominativo 2° supplente;
- dott. Galeazzo Concari, dirigente medico con incarico di direzione di struttura complessa UOC Ortopedia e Traumatologia della Ausl di Parma, ulteriore nominativo 3° supplente.

Deliberazione della Giunta regionale del 1 dicembre 2025, n. 1764

Art. 9, comma 2, legge n. 207/1985 e DPR n. 483/1997; bando di concorso Ast di Pesaro Urbino – designazione dei rappresentanti regionali in seno alla commissione esaminatrice del concorso pubblico per 1 posto di dirigente medico di Oncologia.

LA GIUNTA REGIONALE

Omissis

DELIBERA

di designare, quali rappresentanti della Regione nella commissione esaminatrice del concorso pubblico per 1 posto di dirigente medico di Oncologia, bandito dall'Ast di Pesaro Urbino, rispettivamente i dirigenti:

- dott. Stefano Tamberi, dirigente medico con incarico di direzione di struttura complessa UOC Oncologia della Ausl della Romagna, in qualità di componente titolare;
- dott. Antonio Maestri, dirigente medico con incarico di direzione di struttura complessa UOC Oncologia della Ausl di Bologna, in qualità di componente supplente;
- dott. Luca Sangiorgi, dirigente medico con incarico di direzione di struttura complessa UOC Malattie Rare Scheletriche IRCCS Istituto Ortopedico Rizzoli di Bologna, ulteriore nominativo 2° supplente;
- dott.ssa Rosa Rita Silva, dirigente medico con incarico di direzione di struttura complessa UOC Oncologia Medica dell'Ast di Ancona, ulteriore nominativo 3° supplente.

Igiene degli alimenti e della nutrizione, bandito dall'Ast di Pesaro Urbino, rispettivamente i dirigenti:

- dott.ssa Rossana Anna Belfiglio, dirigente medico con incarico di direzione di struttura complessa UOC Igiene degli alimenti e della nutrizione della Ast di Fermo, in qualità di componente titolare;
- dott.ssa Giovanna Liberati, dirigente medico con incarico di direzione di struttura complessa UOC Igiene degli alimenti e della nutrizione dell'Asl Toscana sud est, in qualità di componente supplente;
- dott. Raffaele De Lorenzi, dirigente medico con incarico di direzione di struttura complessa UOC Igiene degli alimenti e della nutrizione della Ausl della Romagna, ulteriore nominativo 2° supplente;
- dott. Stefano Colletta, dirigente medico con incarico di direzione di struttura complessa UOC Igiene della nutrizione e sicurezza alimentare dell'Ast di Macerata, ulteriore nominativo 3° supplente.

Deliberazione della Giunta regionale del 1 dicembre 2025, n. 1765

Art. 9, comma 2, legge n. 207/1985 e DPR n. 483/1997; bando di concorso Ast di Pesaro Urbino – designazione dei rappresentanti regionali in seno alla commissione esaminatrice del concorso pubblico per 1 posto di dirigente medico di Igiene degli alimenti e della nutrizione.

LA GIUNTA REGIONALE

Omissis

DELIBERA

- di designare, quali rappresentanti della Regione nella commissione esaminatrice del concorso pubblico per 1 posto di dirigente medico di

Deliberazione della Giunta regionale del 1 dicembre 2025, n. 1766

DGR 666/2008 - all. 1 art. 19. *Designazione di componenti in seno a commissione di esame per il conseguimento dell'attestato di qualifica di operatore socio-sanitario, enti gestori vari, mese dicembre 2025.*

LA GIUNTA REGIONALE

Omissis

DELIBERA

1. di designare i seguenti esperti in seno alla commissione per gli esami finali del corso per il conseguimento dell'attestato di qualifica di operatore socio-sanitario:

Rappresentante Sanità	Rappresentante Politiche sociali	Identificativi corso	Data esame
Dott.ssa Martina Tesei Ast Macerata	Sig. ra Maria Cristina Morelli Dipartimento Politiche Sociali, Lavoro, Istruzione e Formazione	Cod. Siform n. 1097348 I.S. "Bonifazi - Corridoni"	16 e 17 dicembre 2025
Dott.ssa Maria Laura Orlandi Dipartimento Salute Regione Marche	Sig. Moris Sarghini Dipartimento Politiche Sociali, Lavoro, Istruzione e Formazione	Cod. Siform n. 1095929 Accademia Srl	18 e 19 dicembre 2025
Sig. Jabr Wahid Dipartimento Salute Regione Marche	Dott.ssa Pamela Capecci Ambito Territoriale n. 1	Cod. Siform n. 1095943 Nuovi Istituti Athena Srl Tolentino (MC)	22 e 23 dicembre 2025

2. di autorizzare, in caso di motivato impedimento in capo ai soggetti designati, i direttori del Dipartimento Salute e del Dipartimento Politiche Sociali, Lavoro, Istruzione e Formazione a procedere alla sostituzione degli stessi con proprio provvedimento e ciascuno per il nominativo di propria competenza.

Deliberazione della Giunta regionale del 1 dicembre 2025, n. 1767

Recepimento Accordo n. 15, Conferenza Unificata (C.U.) del 24.02.2025. Modifica del Protocollo d'Intesa tra la Regione Marche e il Centro Giustizia Minorile Regione Emilia Romagna - Marche approvato con D.G.R. n. 940 del 18/06/2024.

LA GIUNTA REGIONALE

Omissis

DELIBERA

1. Di recepire l'Accordo n. 15/CU del 24.02.2025, «Accordo, ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra il Governo, le regioni, le Province autonome di Trento e di Bolzano e gli enti locali, concernente Integrazione all'allegato A dell'accordo Rep. n. 45/CU/2023 recante “Aggiornamento ed integrazione delle Linee di indirizzo per l'assistenza sanitaria ai minori sottoposti a provvedimento dell'Autorità giudiziaria”, di cui all'accordo Rep. n. 82/CU del 26 novembre 2009», alla presente allegato (Allegato 1);

2. Di approvare, per effetto dell'Accordo n. 15/CU del 24.02.2025, le integrazioni apportate al Protocollo d'Intesa, sottoscritto tra la Regione Marche e il Centro di Giustizia Minorile, precedentemente approvato con D.G.R. n. 940 del 18/06/2024 e di conseguenza il nuovo schema di Protocollo d'Intesa (Allegato 2);

3. Di autorizzare il Direttore del Dipartimento Salute alla firma del Protocollo di cui al punto 2;

4. Di stabilire che l'eventuale spesa derivante dall'attuazione della presente deliberazione è a carico del Bilancio delle Aziende Sanitarie Territoriali, nei limiti del budget loro assegnato annualmente dalla Regione Marche.

AVVISO

L'allegato è consultabile nel sito:
www.norme.marche.it

Deliberazione della Giunta regionale del 1 dicembre 2025, n. 1768

Legge regionale 28 gennaio 2019, n. 1, art. 15

Organizzazioni dei datori di lavoro - lett. b), c), d), e), f):

Gruppo	Peso gruppo	Descrizione parametro	Indicatore
a. Datori di lavoro	50	Numero di imprese iscritte alla data del 31/12/2024	50
b. Lavoratori	50	Numero di imprese iscritte che occupano lavoratori dipendenti alla data del 31/12/2024	25
		Numero di lavoratori dipendenti con rapporto di lavoro in essere alla data del 31/12/2024. I	25

“Clausola valutativa”. Trasmissione all'Assemblea Legislativa - IV Commissione consiliare permanente - Relazione sullo stato di attuazione e sugli effetti della L.R. n. 1/2019 “Promozione dell'invecchiamento attivo”.

LA GIUNTA REGIONALE

Omissis

DELIBERA

- di trasmettere all'Assemblea Legislativa - IV Commissione consiliare permanente, ai sensi dell'art. 15 della L.R. n.1/2019 “Promozione dell'invecchiamento attivo”, la relazione sullo stato di attuazione e sugli effetti della suddetta legge contenuta nell'Allegato A.

AVVISO

L'allegato è consultabile nel sito:
www.norme.marche.it

Deliberazione della Giunta regionale del 1 dicembre 2025, n. 1769

Legge Regionale n. 2 del 25/01/2025 – Art. 6 – Approvazione criteri per l'individuazione delle Organizzazioni più rappresentative a livello regionale per la designazione dei componenti della Commissione Regionale per il Lavoro. XII legislatura Regione Marche.

LA GIUNTA REGIONALE

Omissis

DELIBERA

- Di disporre che l'individuazione delle organizzazioni più rappresentative a livello regionale, ai fini della designazione dei componenti della Commissione Regionale per il Lavoro della XII Legislatura della Regione Marche prevista dall'art. 6, comma 3, lett. b), c), d), e), f), g) della Legge Regionale n. 2 del 25/01/2005, venga effettuata sulla base dei seguenti parametri e indicatori, distintamente tra organizzazioni datoriali e sindacali, come di seguito specificato:

		lavoratori a tempo parziale dovranno essere conteggiati per la quota parte corrispondente all'orario svolto. Il totale dovrà essere arrotondato all'unità superiore ove superata la soglia di 0,50.	
--	--	---	--

Saranno ammesse le Organizzazioni Datoriali che partecipano alla sottoscrizione dei contratti collettivi nazionali di lavoro.

A ciascuna organizzazione dei datori di lavoro, indipendentemente dal numero degli iscritti, non potrà essere attribuito più di un componente.

Organizzazioni sindacali dei lavoratori - lett. g):

L'attribuzione del numero di rappresentanti delle organizzazioni sindacali dei lavoratori che partecipano alla sottoscrizione dei contratti collettivi nazionali di lavoro avverrà in maniera proporzionale tra il numero complessivo degli iscritti in rapporto a quello comunicato da ciascuna organizzazione. Per iscritti si intende il numero di lavoratori dipendenti, pubblici e privati, iscritti all'Organizzazione sindacale con rapporto di lavoro in essere alla data del 31/12/2024; i lavoratori a tempo parziale dovranno essere conteggiati per la quota parte corrispondente all'orario svolto con arrotondamento all'unità superiore ove superata la soglia di 0,50.

Saranno ammesse al riparto le Organizzazioni Sindacali che raggiungono un numero di iscritti, come sopra definiti, almeno pari al 20% dell'Organizzazione maggiormente rappresentativa.

2. Di disporre che la Commissione Regionale per il Lavoro si intenderà validamente costituita trascorsi i termini previsti al comma 5 - art. 6 – della L.R. n. 2/2005 mediante adozione del Decreto del Presidente della Giunta Regionale con il quale si procederà alla nomina dei componenti che saranno stati comunicati nei tempi previsti, ferma restando la possibilità di completarne successivamente la composizione a seguito di ulteriori designazioni pervenute.

Deliberazione della Giunta regionale del 1 dicembre 2025, n. 1770

D.Lgs. 226/2005, D.Lgs. 61/2017 e DGR n. 816/2025 – Attuazione delle Azioni di sistema a sostegno dei percorsi di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP) per l'anno 2025/2026.

LA GIUNTA REGIONALE

Omissis

DELIBERA

1. di destinare, in continuità con le precedenti annualità, parte delle risorse del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, di cui ai Decreti Direttoriali n. 190 e n. 191 del 2025, per promuovere le Azioni di sistema – Laboratori di formazione-azione – anno scolastico e formativo 2025/2026, delle Reti di scuole operanti nell'ambito dell'Istruzione e Formazione Professionale (IeFP), in coerenza con gli obiettivi individuati dalla DGR n.1324/2017 come integrati con quanto previsto nel presente atto;
2. di disporre che la copertura finanziaria, intesa come disponibilità della spesa di cui al punto precedente, pari a complessivi Euro 80.000,00 fa riferimento alle risorse ordinarie del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, nel limite del 10% che è possibile riservare alle attività in parola ed è assicurata in termini di esigibilità della spesa, nel rispetto dell'Art. 10 comma 3 lettera a) del D. Lgs. 118/2011, dalle risorse attualmente disponibili sul Capitolo 2040210010, Bilancio 2025/2027, Annualità 2026.

Le risorse finanziarie riservate a tale intervento verranno impegnate dalla Regione Marche a favore degli Istituti Scolastici Capofila delle Reti e le stesse risorse risultano coerenti, quanto alla natura della spesa, con le finalità di utilizzo previste dall'atto in termini di allocazione nella missione e programma di Bilancio.

Il presente atto è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'articolo 26, comma 1, del D. Lgs. 33/2013.

AVVISO

L' allegato è consultabile nel sito:

www.norme.marche.it

Deliberazione della Giunta regionale del 1 dicembre 2025, n. 1777

Tar Marche. Ricorso acquisito al prot. n. 1459343 del Registro Unico della Giunta Regionale in data 18/11/2025. Costituzione in giudizio. Affidamento incarico Avv. Gianluca Daniele

Deliberazione della Giunta regionale del 1 dicembre 2025, n. 1778

Revoca della DGRM n. 719 del 14/05/2025 avente ad oggetto: "Corte di Appello di Anco-

na. Atto di appello acquisito al n. 0424919 del Registro Unico della Giunta Regionale in data 07/04/25. Costituzione in giudizio. Affidamento incarico Avv.ti Lucilla Di Ianni e Antonella Rota”.

AVVISO

**I testi delle delibere sono consultabili
nel sito: www.norme.marche.it**

Deliberazione della Giunta regionale del 1 dicembre 2025, n. 1779

Approvazione schema di convenzione tra la Regione Marche e TASK srl per il servizio di helpdesk ed assistenza ai comuni ed ai soggetti utilizzatori del sistema informatico regionale MeetPAD - L.R. n.19/2023 “Norme della pianificazione per il governo del territorio”.

LA GIUNTA REGIONALE

Omissis

DELIBERA

- di approvare lo schema di convenzione, allegato A alla presente deliberazione, con la società Task s.r.l., CF e P.Iva 01369040439, società in house della Regione Marche, per i servizi tecnici e per l'assistenza ai comuni ed agli utilizzatori del sistema informatico regionale MeetPAD, per la gestione delle Conferenze di CeVI, di cui alla L.R. n.19/2023 “Norme e pianificazione del territorio”;
- di incaricare il Dirigente del Settore urbanistica, paesaggio ed edilizia residenziale pubblica alla sottoscrizione della convenzione adottando lo schema contrattuale allegato, autorizzandolo ad apportare unicamente modifiche non sostanziali che si rendessero necessarie ai fini della stipula;
- di stabilire che l'onere complessivo dei servizi in convenzione è pari ad Euro 20.000,00 (IVA inclusa) e trova la relativa copertura finanziaria a valere sul bilancio di previsione 2025-2027, esercizio 2026, così come di seguito indicato:

Capitolo	2026	Totale
2080110047	€ 20.000,00	€ 20.000,00

Il presente atto è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'articolo 26, comma 1, del D. Lgs. 33/2013.

AVVISO
L' allegato è consultabile nel sito:
www.norme.marche.it

Deliberazione della Giunta regionale del 1 dicembre 2025, n. 1780

DM Finanze 454 del 14 dicembre 2001. DMipaaf 30/12/2015. DGR 346 del 11/03/2024. Disposizioni per la concessione aggiuntiva di carburante agricolo agevolato per l'esecuzione di alcune lavorazioni, a seguito di andamento climatico sfavorevole anno 2025 ai sensi dell'art. 2 punto 2 del Decreto MIPAAF 30/12/2015.

LA GIUNTA REGIONALE

Omissis

DELIBERA

- di autorizzare, limitatamente all'anno 2025, ai sensi dell'art. 2 comma 2 del DM 30/12/2015, sulle superfici interessate per l'anno 2025 dalle colture principali proteoleaginose (soia, colza, girasole, ecc.) + quinoa (Tec 12), barbabietola da zucchero (Tec 9), leguminose primaverili (cece – fagiolo – pisello – lenticchia – cicerchia – lupino – lino – coriandolo – arachide – fava ecc.) (Tec 11), una maggiorazione pari al 50% di carburante agricolo agevolato già assegnato, per l'esecuzione, a titolo di anticipazione culturale, delle lavorazioni di estirpatura/fresatura/ frangizollatura e di erpicatura/affinatura della coltura cereali autunno vernini (Tec 1), agli utenti in possesso dei requisiti per l'ammissibilità previsti dal DM 454/2001, che ne fanno richiesta
- di autorizzare, limitatamente all'anno 2025, ai sensi dell'art. 2 comma 2 del DM 30/12/2015, sulle superfici interessate per l'anno 2025 delle colture di cui alle tabelle ettaro/coltura (Tec) incluse nell'allegato A alla DGR 346 del 11/03/2024 che vengono di seguito specificate:
 - a) 14. ORTIVE DA PIENO CAMPO limitatamente alla coltura del Cavolfiore, Spinacio, Finocchio, Rapa, Broccolo;
 - b) 16. LATTUGA – INSALATE - RADICCHI;
 - c) 17. ORTIVE PLURIENNALI (Carciofo, asparago ecc.),

l'assegnazione di una maggiorazione pari al 30% di carburante agricolo agevolato già assegnato per l'operazione di irrigazione, agli utenti in possesso dei requisiti per l'ammissibilità previsti dal DM 454/2001, che ne fanno richiesta;

- che le domande di assegnazione di carburante agricolo agevolato di cui al punto precedente possono essere presentate sul portale regionale SIAR anche ex-post rispetto all'esecuzione delle lavorazioni e comunque entro la data del 15/12/2025;

- di stabilire che l'istruttoria delle istanze di cui al presente atto sarà sottoposta alla procedura del silenzio-assenso;
- di trasmettere il presente atto al Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.

Il presente atto è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'articolo 26, comma 1, del D. Lgs. 33/2013.

Deliberazione della Giunta regionale del 1 dicembre 2025, n. 1781

Richiesta di parere al Consiglio delle Autonomie Locali sullo schema di deliberazione concernente: "Tirocini di inclusione sociale - TIS: Proroga Programmi di attività OS 4.h (1) del Programma Regionale (PR) Marche FSE+ 2021-2027 e modifiche alla DGR n. 1086/2023. Approvazione criteri di riparto e disposizioni attuative per utilizzo di fondi regionali

AVVISO

**I testi delle delibere sono consultabili
nel sito: www.norme.marche.it**

Deliberazione della Giunta regionale del 1 dicembre 2025, n. 1782

Comuni di Macerata e Pollenza- Intervento di sistemazione idraulica generale del fosso Narducci dall'attraversamento ferroviario ex s.p. 77, fino alla confluenza con il fiume Chienti - CUP: B88H24000260002. Approvazione schema di Convenzione tra Regione Marche e Consorzio di Bonifica delle Marche

LA GIUNTA REGIONALE

Omissis

DELIBERA

- 1) Di approvare lo schema di convenzione tra la Regione Marche e il Consorzio di bonifica delle Marche per l'attuazione dell'intervento denominato: "Comuni di Macerata e Pollenza-intervento di sistemazione idraulica generale del fosso Narducci dall'attraversamento ferroviario ex s.p. 77, fino alla confluenza con il fiume Chienti";
- 2) Di dare mandato al dirigente del Settore Genio Civile Marche Sud di sottoscrivere la suddetta Convenzione, autorizzandolo ad apportare le eventuali modifiche non sostanziali che si rendano necessarie ai fini della stipula per il miglior raggiungimento delle finalità dell'atto;
- 3) Di stabilire che l'onere a carico della Regione Marche derivante dalla presente deliberazione per quan-

to disposto al precedente punto 1), ammonta a complessivi € 4.500.000,00;

La copertura finanziaria è garantita dalle disponibilità del capitolo di spesa 2090120230, trattasi di somme interamente reiscritte con DGR 1460 del 2/9/2025, correlato al capitolo di entrata 1405040004, somme interamente riscosse bilancio 2025-2027, anno 2025.

Il presente atto è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'articolo 26, comma 1, del D. Lgs. 33/2013.

AVVISO

**L' allegato è consultabile nel sito:
www.norme.marche.it**

Deliberazione della Giunta regionale del 1 dicembre 2025, n. 1783

Legge regionale n. 19/2023 - Indirizzi e direttive agli enti delegati all'esercizio delle funzioni amministrative in materia di paesaggio - Competenza all'accertamento della compatibilità paesaggistica ai sensi dell'art. 36 bis, comma 4, del D.P.R. 380/2001

LA GIUNTA REGIONALE

Omissis

DELIBERA

1. di stabilire, in attuazione dell'art.30, comma 11, della l.r.19/2023 e ad integrazione della DGR 1408/2025, che ai fini dell'esercizio del potere di direttiva in ordine allo svolgimento delle funzioni delegate agli enti locali in materia di paesaggio siano previamente acquisiti i pareri della Commissione consiliare competente e del Consiglio delle autonomie locali;
2. di approvare gli "Indirizzi e direttive agli enti delegati all'esercizio delle funzioni amministrative in materia di paesaggio - Competenza all'accertamento della compatibilità paesaggistica ai sensi dell'art. 36 bis, comma 4, del D.P.R. 380/2001" di cui all'allegato al presente atto (Allegato A), ai sensi dell'art. 28, comma 1, lett. i) dello Statuto regionale, nonché in attuazione di quanto stabilito al punto 1;
3. di trasmettere il presente atto all'UPI, all'ANCI e agli enti locali del territorio.

ALLEGATO A

Indirizzi e direttive agli enti delegati all'esercizio delle funzioni amministrative in materia di paesaggio - Competenza all'accertamento della compatibilità paesaggistica ai sensi dell'art. 36 bis, comma 4, del d.P.R.380/2001

La tutela del paesaggio dai potenziali pregiudizi arrecati dall'attività umana ha assunto un rilievo sempre maggiore nell'ambito della realizzazione di interventi che possano incidere sull'interesse tutelato.

Per tale finalità l'ordinamento giuridico contempla appositi strumenti amministrativi di verifica della compatibilità paesaggistica, la cui importanza è divenuta ancora più centrale nell'attuale momento storico in cui è favorita la transizione verso l'utilizzo di fonti di energia rinnovabile e in cui sono in fase di realizzazione i numerosi obiettivi del PNRR.

L'attività di verifica che caratterizza i procedimenti amministrativi in materia assume la fisionomia dell'accertamento preventivo di natura autorizzatoria e, in determinate ipotesi, quella dell'accertamento postumo di compatibilità.

Nella prima direzione (accertamento *ex ante*) si richiama l'art. 146, comma 4, del d.lgs. 42/2004 (recante il Codice dei beni culturali e del paesaggio, d'ora in poi Codice) che prevede l'autorizzazione paesaggistica quale atto autonomo e presupposto rispetto al titolo legittimante l'intervento da realizzare. Il D.P.R. 31/2017 (adottato in attuazione del comma 9 dell'art. 146 del Codice) prevede, peraltro, procedure semplificate per il rilascio dell'autorizzazione in relazione ad interventi di lieve entità.

Una ulteriore procedura semplificata di autorizzazione paesaggistica è, inoltre, quella prevista dall'art. 7 del recente d. lgs. 190/2024 (Disciplina dei regimi amministrativi per la produzione di energia da fonti rinnovabili, in attuazione dell'articolo 26, commi 4 e 5, lettera b) e d), della legge 5 agosto 2022, n. 118).¹

¹ D.lgs. 190/2024(Disciplina dei regimi amministrativi per la produzione di energia da fonti rinnovabili, in attuazione dell'articolo 26, commi 4 e 5, lettera b) e d), della legge 5 agosto 2022, n. 118).

Art. 7, comma 5: La realizzazione degli interventi di cui al comma 4 è consentita previo rilascio dell'autorizzazione dell'autorità preposta alla tutela del vincolo paesaggistico, che si esprime entro il termine di trenta giorni dalla data di ricezione dell'istanza di autorizzazione, previo parere vincolante della Soprintendenza competente, da rendere entro venti giorni ai sensi dell'articolo 146, comma 8, del codice di cui al decreto legislativo n. 42 del 2004, dei beni culturali e del paesaggio. Il termine di trenta giorni cui al primo periodo può essere sospeso una sola volta qualora, entro cinque giorni dalla data di ricezione dell'istanza, l'autorità preposta alla tutela del vincolo o, per il trámite di quest'ultima, la Soprintendenza, rappresentino, in modo puntuale e motivato, la necessità di effettuare approfondimenti istruttori o di ricevere integrazioni documentali, assegnando un termine non superiore a quindici giorni. In tal caso, il termine di trenta giorni di cui al primo periodo riprende a decorrere dal quindicesimo giorno o, se anteriore, dalla data di presentazione degli approfondimenti o delle integrazioni richiesti. La mancata presentazione degli approfondimenti o delle integrazioni entro il termine assegnato equivale a rinuncia alla realizzazione degli interventi di cui al comma 4. Qualora l'autorità non si esprima entro il termine perentorio di trenta giorni di cui al primo periodo, salvo che la Soprintendenza competente non abbia reso parere negativo ai sensi dell'articolo 146, comma 8, del codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo n. 42 del 2004, l'autorizzazione si intende rilasciata in senso favorevole e senza prescrizioni e il provvedimento di diniego adottato dopo la scadenza del termine medesimo è inefficace.

Quanto alle procedure di accertamento *ex post* si richiama l'art. 167² del Codice, cui si affianca da ultimo la previsione di cui all'art. 36 *bis*, comma 4, D.P.R. 380/2001, recentemente introdotta dal c.d. decreto "Salva casa" (d.l. 29 maggio 2024, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2024, n. 105)³.

Per completezza, tra le procedure di accertamento postumo della compatibilità paesaggistica si ricorda, inoltre, il parere previsto dal primo comma dell'art. 32 della L. 28 febbraio 1985, n. 47⁴ in materia di condono edilizio.

Dalla normativa sopra richiamata emerge come il legislatore statale abbia nel tempo integrato e aggiornato la disciplina dei procedimenti relativi all'accertamento (preventivo o

² Art. 167 del Codice: 1. In caso di violazione degli obblighi e degli ordini previsti dal Titolo I della Parte terza, il trasgressore è sempre tenuto alla rimessione in pristino a proprie spese, fatto salvo quanto previsto al comma 4.

2. Con l'ordine di rimessione in pristino è assegnato al trasgressore un termine per provvedere.

3. In caso di inottemperanza, l'autorità amministrativa preposta alla tutela paesaggistica provvede d'ufficio per mezzo del prefetto e rende esecutoria la nota delle spese. Laddove l'autorità amministrativa preposta alla tutela paesaggistica non provveda d'ufficio, il direttore regionale competente, su richiesta della medesima autorità amministrativa ovvero, decorso centottanta giorni dall'accertamento dell'illecito, previa diffida alla suddetta autorità competente a provvedervi nei successivi trenta giorni, procede alla demolizione avvalendosi dell'apposito servizio tecnico-operativo del Ministero, ovvero delle modalità previste dall'articolo 41 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, a seguito di apposita convenzione che può essere stipulata d'intesa tra il Ministero e il Ministero della difesa.

4. L'autorità amministrativa competente accerta la compatibilità paesaggistica, secondo le procedure di cui al comma 5, nei seguenti casi:

a) per i lavori, realizzati in assenza o difformità dall'autorizzazione paesaggistica, che non abbiano determinato creazione di superfici utili o volumi ovvero aumento di quelli legittimamente realizzati;

b) per l'impiego di materiali in difformità dall'autorizzazione paesaggistica;

c) per i lavori comunque configurabili quali interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.

5. Il proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo dell'immobile o dell'area interessati dagli interventi di cui al comma 4 presenta apposita domanda all'autorità preposta alla gestione del vincolo ai fini dell'accertamento della compatibilità paesaggistica degli interventi medesimi. L'autorità competente si pronuncia sulla domanda entro il termine perentorio di centottanta giorni, previo parere vincolante della soprintendenza da rendersi entro il termine perentorio di novanta giorni. Qualora venga accertata la compatibilità paesaggistica, il trasgressore è tenuto al pagamento di una somma equivalente al maggiore importo tra il danno arrecato e il profitto conseguito mediante la trasgressione. L'importo della sanzione pecuniaria è determinato previa perizia di stima. In caso di rigetto della domanda si applica la sanzione demolitoria di cui al comma 1. La domanda di accertamento della compatibilità paesaggistica presentata ai sensi dell'articolo 181, comma 1-quater, si intende presentata anche ai sensi e per gli effetti di cui al presente comma.

6. Le somme riscosse per effetto dell'applicazione del comma 5, nonché per effetto dell'articolo 1, comma 37, lettera b), n. 1), della legge 15 dicembre 2004, n. 308, sono utilizzate, oltre che per l'esecuzione delle rimessioni in pristino di cui al comma 1, anche per finalità di salvaguardia nonché per interventi di recupero dei valori paesaggistici e di riqualificazione degli immobili e delle aree degradati o interessati dalle rimessioni in pristino. Per le medesime finalità possono essere utilizzate anche le somme derivanti dal recupero delle spese sostenute dall'amministrazione per l'esecuzione della rimessione in pristino in danno dei soggetti obbligati, ovvero altre somme a ciò destinate dalle amministrazioni competenti.

³ Art. 36 bis, comma 4, d.Lgs. 380/2001: Qualora gli interventi di cui al comma 1 siano eseguiti in assenza o difformità dall'autorizzazione paesaggistica, il dirigente o il responsabile dell'ufficio richiede all'autorità preposta alla gestione del vincolo apposito parere vincolante in merito all'accertamento della compatibilità paesaggistica dell'intervento, anche in caso di lavori che abbiano determinato la creazione di superfici utili o volumi ovvero l'aumento di quelli legittimamente realizzati. L'autorità competente si pronuncia sulla domanda entro il termine perentorio di centottanta giorni, previo parere vincolante della soprintendenza da rendersi entro il termine perentorio di novanta giorni. Se i pareri non sono resi entro i termini di cui al secondo periodo, si intende formato il silenzio-assenso e il dirigente o responsabile dell'ufficio provvede autonomamente. Le disposizioni del presente comma si applicano anche nei casi in cui gli interventi di cui al comma 1 risultino incompatibili con il vincolo paesaggistico apposto in data successiva alla loro realizzazione.

⁴ Si tratta del parere dell'amministrazione preposta alla tutela del vincolo reso nell'ambito dei procedimenti di condono delle opere abusive costruite su aree sottoposte a vincolo.

Art. 32, comma 1, L. 47/1985: Fatte salve le fatti/specie previste dall'articolo 33, il rilascio del titolo abilitativo edilizio in sanatoria per opere eseguite su immobili sottoposti a vincolo è subordinato al parere favorevole delle amministrazioni preposte alla tutela del vincolo stesso. Qualora tale parere non venga formulato dalle suddette amministrazioni entro centottanta giorni dalla data di ricevimento della richiesta di parere, il richiedente può impugnare il silenzio-rifiuto. Il rilascio del titolo abilitativo edilizio estingue anche il reato per la violazione del vincolo. Il parere non è richiesto quando si tratti di violazioni riguardanti l'altezza, i distacchi, la cubatura o la superficie coperta che non eccedano il 2 per cento delle misure prescritte.

successivo) della compatibilità paesaggistica, anche per finalità di semplificazione e di accelerazione delle procedure abilitative⁵ nelle quali la valutazione si innesta.

Purtuttavia, non emerge che il legislatore statale abbia inteso mutare l'assetto delle competenze amministrative relative alla materia, né che alla diversità procedurale o alla peculiarità di specifiche fattispecie conseguano differenze in ordine alla natura e al contenuto della funzione esercitata per la tutela dell'interesse paesaggistico. Tali competenze, come anche la natura dell'accertamento e le funzioni esercitate, sono comunque riconducibili all'alveo disciplinare del Codice e, segnatamente, all'ambito della funzione di gestione dei beni soggetti a tutela (cd. "gestione del vincolo paesaggistico"), assegnata dallo Stato alle regioni.

Nella Regione Marche le funzioni in materia paesaggistica sono esercitate dai Comuni e dalle Province, in virtù della delega già conferita ai medesimi enti con la l.r. 34/1992 (Norme in materia urbanistica, paesaggistica e di assetto del territorio).

La recente l.r. 19/2023 (Norme della pianificazione per il governo del territorio), che ha riformato la disciplina urbanistica in ambito regionale, abrogando la citata l.r. 34/1992, ha previsto un periodo transitorio (fino all'approvazione dei nuovi piani urbanistici generali - PUG e comunque non oltre quarantotto mesi dalla data di entrata in vigore della legge medesima) durante il quale, tra l'altro, restano ferme le deleghe in materia di paesaggio di cui agli articoli 5, comma 1, e 6 della medesima l.r. 34/1992⁶ nel rispetto di quanto previsto dalla l.r. 34/2008 (art. 33, comma 16, l.r. 19/2023).

⁵ In tale ambito si registrano anche deroghe espresse, quali l'art. 6, comma 4, del d.l. 12/09/2014, n. 133 (Misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive), conv., con modificazioni, dalla l. 11/11/2014, n. 164: "4. In deroga all'articolo 146 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni, non sono soggette ad autorizzazione paesaggistica l'installazione o la modifica di impianti delle reti di comunicazione elettronica o di impianti radioelettrici, da eseguire su edifici e tralicci preesistenti, che comportino la realizzazione di pali di supporto per antenne di altezza non superiore a 1,5 metri e superficie delle medesime antenne non superiore a 0,5 metri quadrati. Resta ferma l'applicazione degli articoli 20 e seguenti del codice di cui al citato decreto legislativo n. 42 del 2004, e successive modificazioni."

⁶ Art. 5, comma 1, l.r. 34/1992: Le funzioni amministrative di competenza regionale concernenti le autorizzazioni di cui all'articolo 7 della legge n. 1497 del 1939 sono delegate alle provincie, per il rispettivo territorio, fino alla data di entrata in vigore nei singoli comuni dei piani regolatori generali, estesi all'intero territorio comunale, adeguati al PPAR. Da tale data dette funzioni sono delegate ai singoli comuni per il rispettivo territorio. Sono fatte salve le competenze delegate ai comuni ai sensi del successivo articolo 6.

Art. 6 l.r. 34/1992: 1. Sono delegate ai comuni dotati di strumento urbanistico generale vigente, nel cui territorio ricadono aree e beni tutelati come bellezze naturali, le seguenti funzioni amministrative:

a) il rilascio delle autorizzazioni o dei nulla-osta per gli ampliamenti delle costruzioni esistenti fino al 20% della loro superficie utile e per la modifica dell'aspetto esteriore dei manufatti, purché tali interventi siano previsti dagli strumenti urbanistici in vigore;

b) il rilascio delle autorizzazioni per la posa in opera di cartelli o di altri mezzi di pubblicità;

c) l'adozione dei provvedimenti cautelari per la salvaguardia dei beni inclusi nei relativi elenchi o comunque sottoposti a tutela.

2. Sono considerate modificazioni dell'aspetto esteriore dei manufatti le modificazioni delle coperture, delle superfici finestrate e delle aperture in genere, delle sporgenze e delle rientranze.

3. I comuni sono inoltre delegati a rilasciare autorizzazioni o nulla-osta per le nuove costruzioni, per gli ampliamenti di quelle esistenti per superfici superiori al 20% e per ogni altra modifica, purché conformi allo strumento urbanistico attuativo approvato ai sensi e per le finalità di cui alla L. n. 1497 del 1939.

3-bis. Le funzioni di cui al comma 3 sono di competenza della Regione qualora l'intervento interessi il territorio di più Province e della Provincia qualora l'intervento interessi il territorio di due o più Comuni della stessa.

La medesima l.r. 19/2023, nel Capo concernente le disposizioni in materia di paesaggio (Capo I del Titolo VII), disciplina la delega di funzioni ai Comuni e alle Province anche al termine del suddetto periodo transitorio.

In particolare l'art. 30, comma 5, delega le funzioni autorizzatorie in materia di paesaggio di cui al Codice ai Comuni (che possono conferirle a Unioni di Comuni) per gli interventi che interessano il loro territorio, nonché alle Province per gli interventi che interessano il territorio di due o più Comuni appartenenti al territorio provinciale *“purchè gli enti destinatari della delega dispongano di strutture in grado di assicurare un adeguato livello di competenze tecnico-scientifiche e di garantire la differenziazione tra attività di tutela paesaggistica ed esercizio delle funzioni in materia urbanistico-edilizia”*.

Qualora i Comuni e le Province siano sprovvisti dei suddetti requisiti, le medesime funzioni sono esercitate, rispettivamente, per i Comuni, dalla Provincia territorialmente competente e, per le Province, dalla Regione (art. 30, comma 7).

La Regione è, inoltre, competente in caso di interventi che interessano il territorio di due o più Province (art. 30, comma 6).

La l.r 19/2023 prevede, inoltre, che le Province provvedono al rilascio dell'autorizzazione in materia di paesaggio di cui al Codice e all'espressione del parere previsto dal comma 4 dell'articolo 5 della legge regionale 6 giugno 1988, n. 19 (Norme in materia di opere concernenti linee ed impianti elettrici fino a 150.000 Volt)⁷, per gli impianti elettrici e le relative opere accessorie che interessano il territorio della Provincia medesima. Qualora gli impianti elettrici e le relative opere accessorie interessino il territorio di due o più Province, la competenza resta della Regione (art. 30, comma 9).

Infine va rilevato che, ai sensi dell'art. 5, comma 1, lett. d) della l.r. 34/1992, le Province restano delegate, per il rispettivo territorio, all'esercizio delle funzioni amministrative di competenza regionale riguardanti *“i pareri previsti dal primo comma dell'art. 32 della L. 28 febbraio 1985, n. 47 e successive modificazioni ed integrazioni”* e ciò in quanto tale disposizione non è stata abrogata dalla l.r. 19/2023 (art. 35, comma 1, lett. a).

4. Ferme restando le deleghe previste dalla L.R. 5 luglio 1983, n. 16, in ordine all'applicazione delle sanzioni amministrative, i comuni per la redazione della perizia di cui al terzo comma dell'art. 15 della L. n. 1497 del 1939 possono avvalersi dei servizi decentrati opere pubbliche e difesa del suolo e dei servizi decentrati agricoltura e alimentazione competenti per territorio.

⁷ Si tratta del parere degli organi e degli enti preposti alla tutela del vincolo paesaggistico da acquisire preliminarmente all'autorizzazione relativamente ad opere per il trasporto, la trasformazione e la distribuzione di energia elettrica comunque prodotta, avente tensione non superiore a 150.000 volt. Inizialmente l'art. 7, comma 5, dell'abrogata l.r. 34/1992 rimetteva invece la competenza al rilascio di tale parere in capo alla Giunta regionale.

Come anticipato, il c.d. decreto “Salva casa” ha previsto un procedimento di sanatoria a regime per “abusi minori” mediante l’inserimento nel D.P.R. 380/2001 dell’art. 36 *bis*, concernente l’accertamento di conformità nelle ipotesi di parziali difformità e di variazioni essenziali, che, in presenza di beni tutelati, prevede una procedura semplificata in ordine alla compatibilità paesaggistica.

Nonostante la parziale diversità del nuovo istituto rispetto alla previsione di cui all’art. 167 del Codice, con riferimento sia alla procedura da seguire sia agli elementi della fattispecie, tali differenze non incidono sul contenuto della valutazione che forma oggetto del procedimento e, dunque, sulla tipologia di attività tecnico-amministrativa da porre in essere, consistente, in entrambi i casi, nell’accertamento della compatibilità paesaggistica (secondo i precetti del Codice) di un intervento, concernente un bene vincolato, già realizzato.

Lo stesso art. 36 *bis* del D.P.R. 380/2001, con riferimento alle ipotesi di cui al comma 4, prevede che *“in caso di rigetto della domanda si applica la sanzione demolitoria di cui all’articolo 167, comma 1, del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42”* (comma 5 bis), con ciò mettendo in luce la non completa estraneità dello speciale procedimento ivi disciplinato da quello del Codice.

Al riguardo può essere richiamata, altresì, la giurisprudenza formatasi in ordine al parere di cui all’art. 32 l. 47/1985, di cui viene affermata l’identità della natura e delle funzioni con quelle dell’autorizzazione paesaggistica, atteso che entrambi gli atti costituiscono *“il presupposto legittimante la trasformazione urbanistico edilizia della zona protetta”*.⁸

Quanto all’assetto delle competenze, peraltro, il comma 4 del medesimo art. 36 *bis* stabilisce che il dirigente o il responsabile dell’ufficio richieda *“all’autorità preposta alla gestione del vincolo”* il parere di compatibilità paesaggistica, senza nulla aggiungere in ordine all’individuazione di tale autorità né costituire autonomo fondamento normativo di attribuzione di competenza ad una specifica pubblica amministrazione.

Sembra, quindi, doversi desumere, come già anticipato in termini generali, che il legislatore statale abbia inteso riferirsi all’autorità ordinariamente preposta allo svolgimento delle funzioni in materia come già individuata, anche tramite delega, ai sensi del Codice.

D’altro canto nell’art. 36 *bis* D.P.R. 380/2001 il legislatore statale ha utilizzato il medesimo registro linguistico (*“autorità preposta alla gestione del vincolo”*) impiegato nel Codice con riferimento all’autorizzazione paesaggistica postuma o in sanatoria (artt. 167, 181 e 182).

In ambito regionale, peraltro, nonostante le modifiche succedutesi nella legislazione statale, la delega agli enti locali delle funzioni amministrative in materia di paesaggio ai sensi delle

⁸ Cfr, tra le altre, C. Stato, Sez. VI, sent. n. 1255/2007, sent. n. 1135/2019, sent. n. 1381/2023, sent. n. 9094/2023; TAR Marche 356/2021.

norme regionali citate è stata intesa secondo una logica di rinvio in senso dinamico alle fonti vigenti tempo per tempo.

Alla luce di quanto sopra, tra le funzioni delegate dal legislatore regionale marchigiano agli enti locali in materia di paesaggio si intendono ricomprese anche quelle relative all'accertamento postumo di compatibilità paesaggistica di cui all'art. 36 bis, comma 4, D.P.R. 380/2001.

Ciò appare altresì coerente con i canoni costituzionali di buon andamento e razionalità operativa, in quanto, altrimenti, valutazioni di contenuto analogo in merito alla compatibilità paesaggistica sarebbero rimesse ad amministrazioni diverse in ragione di differenze perlopiù procedurali.

Le amministrazioni locali interessate sono tenute all'osservanza degli indirizzi e delle direttive forniti con il presente atto in ordine alla competenza all'accertamento della compatibilità paesaggistica ai sensi dell'art. 36 bis, comma 4, del D.P.R.380/2001, in modo da assicurare, anche alla luce del principio di leale collaborazione, l'uniforme applicazione della normativa in materia nel territorio regionale e al fine di evitare disfunzioni o ritardi.

Deliberazione della Giunta regionale del 1 dicembre 2025, n. 1784

L.R. 7/95 Art. 41 comma 3 lett. c-bis) e Art. 41 comma 4-bis - Norme e modalità concernenti l'utilizzo delle risorse per le funzioni regionali per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell'equilibrio ambientale e disciplina dell'attività venatoria, Definizione delle condizioni, dei criteri e delle modalità per accedere al risarcimento dei danni causati alle colture.

LA GIUNTA REGIONALE

Omissis

DELIBERA

1. Di approvare i criteri e le modalità concernenti l'utilizzo delle risorse per accedere al risarcimento dei danni causati alle colture da fauna selvatica, di cui alla L.R. 7/95 Art. 41 comma 3 lettera c-bis) e Art. 41 comma 4-bis di cui all' allegato A;
2. di concedere gli aiuti nel rispetto del Regolamento UE N. 1408/2013 del 18 dicembre 2013 in regime "De Minimis" (art. 10);
3. di stabilire che la presente deliberazione trova applicazione per i danni alle colture causati dalla fauna selvatica e dall'esercizio venatorio dal primo gennaio 2025;
4. che all'onere del presente atto, per complessivi € 1.022.150,99, si fa fronte, in termini di esigibilità della spesa, mediante i fondi stanziati sui capitoli del Bilancio 2025-2027 annualità 2025, così suddivisi: capitolo 2160210157 € 822.150,99 (correlato al capitolo di entrata n. 1101010011) capitolo 2160210136 € 200.000,00 eventuali ulteriori risorse che si renderanno disponibili nel corso dell'anno 2025 potranno concorrere ad incrementare la dotazione del Fondo. Per gli esercizi finanziari futuri, l'onere sarà definito con successive leggi di bilancio;
5. che le risorse riservate a tale intervento risultano coerenti quanto alla natura della spesa con le finalità di utilizzo previste dall'atto, in termini di allocazione nella missione e programma di Bilancio, e fatte salve le variazioni finanziarie necessarie alla puntuale identificazione della spesa in base ai livelli di articolazione del Piano dei Conti integrato di cui al D. Lgs. n. 118/2011 e alla codifica SIOPE.

Il presente atto è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'articolo 26, comma 1, del D. Lgs. 33/2013.



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

Allegato A

L.R. 7/95 Art. 41 comma 3 lett. c-bis) e Art. 41 comma 4-bis – MODALITÀ E CRITERI.

La presente disciplina e stabilisce i criteri e le modalità per la concessione dei contributi previsti dall'articolo 41, comma 3, lettera c-bis e comma 4-bis, della L.R. n. 7/1995, finalizzati all'attuazione delle politiche regionali in materia faunistico-venatoria e in coerenza con quanto previsto dalla Legge 11 febbraio 1992, n. 157 e dalla normativa comunitaria applicabile.

In particolare, il 55% delle risorse disponibili derivanti dall'incameramento delle tasse tributarie venatorie è destinato agli Ambiti Territoriali di Caccia (ATC) per il risarcimento dei danni causati dalla fauna selvatica alle coltivazioni agricole, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, della L.R. 7/1995. Di tale quota, almeno il 20% deve essere riservato alla prevenzione dei danni.

Si definisce fondo risarcimento danni il totale delle somme derivanti dall'80% del fondo di cui all'art. 41 comma 3 lettera c-bis) e dal fondo di cui all'Art. 41 comma 4-bis.

Si definisce fondo prevenzione danni il 20% del fondo di cui all'art. 41 comma 3 lettera c-bis).

1. Soggetti Beneficiari

I soggetti beneficiari sono gli **Ambiti Territoriali di Caccia (ATC)** riconosciuti a livello regionale.

2. Spese Ammissibili

Sono ammesse esclusivamente le spese relative all'anno di riferimento:

- per i risarcimenti dei danni da fauna selvatica alle colture agricole, così come risultanti dalle perizie acquisite sul Sistema Informatico Agricolo Regionale (SIAR);
- per l'acquisto di mezzi di prevenzione (compresi metodi innovativi e tecnologicamente avanzati) finalizzati a ridurre il rischio di danneggiamento alle produzioni agricole e al patrimonio zootecnico di bassa corte (come ad esempio: recinzioni fisse o elettriche, dispositivi dissuasori, cannoncini, ecc.), ed eventuali altre spese la cui destinazione o natura contribuisca a raggiungere la finalità di una efficace prevenzione.

Essendo gli Ambiti Territoriali di Caccia strutture associative di diritto privato che perseguono finalità di interesse pubblico e operano nel rispetto dei principi di trasparenza e correttezza, le spese sostenute dagli AA.TT.CC. debbono comunque rimanere nel range di mercato per il prodotto, fornitura o servizio che si intende acquistare.

3. Spese NON Ammissibili

Non sono ammesse le spese:

- Non previste da normative vigenti (L.R. 7/1995, L. 157/1992, normativa UE);
- Non documentate o non correlate ai danni da fauna selvatica;
- Riferite ad annualità diverse dall'anno di riferimento;
- Rendicontate in altri contributi (per quanto riguarda le misure di prevenzione).

4. Criteri di ripartizione tra gli ATC

Vengono di seguito indicati i criteri ed i relativi pesi che verranno applicati per il calcolo delle quote spettanti ad ogni ATC.

Si precisa che i valori di ogni criterio saranno aggiornati annualmente prima di procedere all'impegno delle somme da trasferire ad ogni ATC.



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

Allegato A

4.1 Fondo Risarcimento Danni

Criterio (si utilizza il dato aggiornato ultimo disponibile)	Peso %
superficie totale dell'ATC: viene considerata la superficie totale di ogni ATC (SAT) al netto di ZAC	40
superficie agricola utilizzata (SAU)	30
superficie ricadente in zona A e B	15
superficie investita ad ortive, mais e girasole	10
superficie investita a frutteti, vigneti ed oliveti	5

4.2 Fondo Prevenzione Danni

Criterio (si utilizza il dato aggiornato ultimo disponibile)	Peso %
superficie investita a ortive, mais e girasole	50
media dei danni risarciti nel triennio precedente all'anno di riferimento	30
superficie investita a frutteti, vigneti ed oliveti	20

5. Modalità di trasferimento fondi

Il Dirigente del Settore competente in materia di caccia provvederà, entro il primo semestre di ogni anno con apposito atto, all'assunzione dell'impegno di spesa e alla concessione dell'importo complessivo previsto per l'anno corrente, da suddividersi tra i vari ATC in base ai criteri di cui al precedente punto 4.

Il trasferimento degli importi avviene:

- a - l'80% in anticipazione del fondo di cui all'art. 41 comma 3 lettera c-bis;
- b - il 20% del fondo di cui all'Art. 41 comma 3 lettera c-bis) relativo alla prevenzione, verrà trasferito a seguito di richiesta presentata dagli ATC via PEC entro e non oltre il 31 dicembre dell'anno di riferimento.

In base alla rendicontazione effettiva relativa al fondo risarcimento danni, gli ATC sono tenuti alla restituzione delle somme liquidate in anticipazione nel caso eccedano quelle rendicontate.

6. Trasferimento di ulteriori somme (art. 41, comma 4-bis, L.R. 7/95)

Ad integrazione delle risorse di cui all'art. 41, comma 3, lettera c-bis), L.R. 7/95, è istituito un fondo per il risarcimento dei danni provocati dalla fauna selvatica alle coltivazioni agricole finanziato con le risorse regionali.

All'esaurimento delle risorse già trasferite, di cui alla lettera a del punto 5, con cadenza trimestrale gli ATC presentano via pec una richiesta di trasferimento di ulteriori fondi al settore competente che, previa verifica tramite il portale siar, quantifica i danni e provvede a trasferire agli ATC gli importi necessari.

7. Rendicontazione spese per la prevenzione

Entro il 31 dicembre di ogni anno gli ATC devono presentare la rendicontazione delle spese sostenute per la prevenzione.

Tale rendicontazione deve essere inoltrata via pec e deve essere corredata da:



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

Allegato A

- a) elenco completo delle fatture di acquisto delle opere di prevenzione, copia delle fatture stesse e dei relativi bonifici. Nella causale dei bonifici devono essere indicati la dicitura "L.R. 7/95 Art. 41 comma 3 lett. c)-bis" ed i riferimenti alla fattura;
- b) Dichiarazione, resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 445 del 28 dicembre 2000 e firmata dal rappresentante legale dell'ATC, di impegno a conservare la documentazione originale di spesa presso le sedi degli ATC, e di metterla a disposizione degli organismi di controllo, a seguito di richiesta;

8. Controlli

8.1 Risarcimenti danni

Verrà controllato il 5% delle domande di risarcimento liquidate da ogni ATC. Le domande saranno estratte a sorte. I controlli avranno ad oggetto:

- la verifica della rispondenza tra l'importo approvato dal Comitato di Gestione e quello liquidato al richiedente;
- la verifica della presenza sul portale siar delle copie dei pagamenti effettuati e della completezza delle informazioni. Nello specifico, nella causale del bonifico devono essere indicati l'ID SIAR dell'istanza di risarcimento e la denominazione o ragione sociale del richiedente;

8.2 Spese per la prevenzione

Saranno controllate tutte le fatture di acquisto relative ai mezzi di prevenzioni. I controlli avranno ad oggetto:

- L'indicazione nella causale dei bonifici della seguente dicitura: "L.R. 7/95 Art. 41 comma 3 lett. c)-bis," e dei riferimenti alla fattura;
- La rispondenza tra gli importi riportati in fattura e nel relativo bonifico.
-

Note Finali

La disciplina entra in vigore dalla data di approvazione della deliberazione e resta valida fino a nuova disposizione.

Qualora le spese del Fondo Prevenzione Danni eccedano il 20% della quota prevista all'art. 41 comma 3 lett. c)-bis, tali risorse incideranno sulla quota del Fondo Risarcimento Danni.

Per l'anno 2025 il riparto non può essere calcolato utilizzando i criteri di cui al punto 4 poiché il nuovo sistema di rendicontazione e risarcimento dei danni in agricoltura (R.R.1/2025 approvato con DGR n. 94/2025) non è ancora entrato a pieno regime, pertanto le risorse verranno suddivise in parti uguali per ciascun ATC. Gli altri punti rimangono invariati.

Gli annunci da pubblicare devono pervenire entro le ore 16,00 del giovedì precedente la data di pubblicazione.

Dovranno essere inviati:

- per e-mail al seguente indirizzo
ufficio.bollettino@regione.marche.it*

referenti Ufficio Pubblicazione BUR:

Avv. Carmen Ciarrocchi

Maurizio Vecchio

Tiziana Capotondi

- per pec al seguente indirizzo:
regione.marche.protocollo@emarche.it*

Editore:
REGIONE MARCHE
AUT. TRIBUNALE ANCONA
N. 23/1971
Direttore responsabile:
Dott. FRANCESCO MARIA
NOCELLI.

GLI ENTI LOCALI E TERRITORIALI DEVONO INSERIRE I PROPRI ANNUNCI NEL SITO:

<http://bur.regione.marche.it>

*Il Bollettino è consultabile su Internet al seguente indirizzo:
<http://www.regione.marche.it/bur>*

Stampa: EDIPRESS sas
ARIANO IRPINO (AV)